

Appendice:
Regolamento comunale per la concessione degli agri marmiferi:
le proposte di Legambiente

Legenda:

Testo della bozza elaborata dagli uffici comunali

Testo proposto in commissione marmo

~~Testo di cui è stata proposta l'eliminazione in commissione marmo~~

Testo proposto da Legambiente

~~Testo della bozza elaborata dagli uffici comunali, eliminato da Legambiente~~

~~Testo proposto in commissione marmo, eliminato da Legambiente~~

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|---|
| <p>Articolo - 1 – Finalità e oggetto</p> | <p>Articolo - 1 – Finalità e oggetto <u>Oggetto e Finalità</u></p> |
| <p>1) Il Comune di Carrara promuove la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, quali marmo e materiali lapidei ornamentali in genere, presenti nel territorio comunale, perseguendo le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valorizzare l'attività di coltivazione delle cave di marmo quale fattore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della città e del territorio e per l'identità stessa di Carrara; • riqualificare il sistema estrattivo assicurandone la programmazione anche in rapporto alla disponibilità e qualità delle risorse, in piena conformità agli atti di governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica locale e regionale; • salvaguardare l'assetto ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei territori interessati in un contesto di sostenibilità con l'attività estrattiva; • migliorare sistematicamente le condizioni di sicurezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate; • riconoscere il ruolo delle imprese del comparto quali attori fondamentali per il nuovo e più funzionale sviluppo della attività di escavazione delle cave, favorendo scelte industriali innovative e capaci di valorizzare la materia prima e di garantire qualità e continuità delle produzioni unitamente al rafforzamento dei livelli occupazionali; • tutelare la risorsa umana rappresentata dai lavoratori delle cave, le loro competen- | <p>1)2) Il Comune di Carrara promuove favorisce la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, quali marmo e materiali lapidei ornamentali in genere, presenti nel territorio comunale, perseguendo le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valorizzare indirizzare l'attività di coltivazione delle cave di marmo quale fattore fondamentale per lo sviluppo al sostegno economico e sociale della città e del territorio e per all'identità stessa di Carrara; b) riqualificare il sistema estrattivo assicurandone la programmazione anche in rapporto alla disponibilità e qualità delle risorse, in piena conformità agli atti di governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica locale e regionale; <u>c) salvaguardare l'assetto ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei territori interessati in un contesto di sostenibilità dell'attività estrattiva; perseguire la sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva tutelando le risorse idriche superficiali e sotterranee e il paesaggio, grazie all'adozione delle migliori pratiche atte ad evitare il loro deterioramento;</u> <u>d) conseguire un assetto strutturale dei livelli territoriali ottimali e delle aree adiacenti che coniughi le funzioni di supporto per l'ordinata attività estrattiva alla riduzione del rischio idrogeologico (evitando l'instabilità dei ravaneti e l'eccessivo apporto di detriti agli alvei, favorendo l'attenuazione dei picchi di piena a valle anche grazie al ripristino del reticolo idrografico e al rallentamento del deflusso delle acque meteoriche);</u> e) migliorare sistematicamente le condizioni di sicurezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate; f) salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori; g) riconoscere il ruolo delle imprese del comparto quali attori fondamentali per il nuovo e più funzionale sviluppo della attività di escavazione delle cave, favorendo scelte industriali innovative e capaci di nel valorizzare la materia prima e e nel garantire qualità e continuità delle produzioni unitamente al rafforzamento dei livelli occupazionali; h) tutelare la risorsa umana rappresentata dai lavoratori delle cave, le loro competenze, le loro conoscenze |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| <p>ze, le loro conoscenze ed i loro saperi, favorendo nel contempo l'accrescimento di capacità professionali e di mano d'opera qualificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • attivare, nell'ottica di un rilancio complessivo dello sviluppo economico locale, idonei strumenti capaci di generare positive ricadute sul processo di trasformazione e lavorazione dei materiali escavati nelle strutture produttive del territorio, con conseguente creazione di valore aggiunto, di nuova occupazione e di maggiori benefici collettivi. <p>2) Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per consentire la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.</p> | <p>ed i loro saperi, favorendo nel contempo l'accrescimento di capacità professionali e di mano d'opera qualificata;</p> <p>i) attivare, nell'ottica di un rilancio complessivo dello sviluppo economico dell'economia locale, idonei strumenti capaci di generare positive ricadute sul processo di trasformazione e di lavorazione dei materiali escavati nelle strutture produttive del territorio, con conseguente creazione di valore aggiunto, di nuova occupazione e di maggiori benefici collettivi.</p> <p>2) 1) Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per consentire la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi nel territorio comunale, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 2- Natura dei beni</i></p> <p>1) Sono definiti "agri marmiferi" tutti i terreni su cui insistono le risorse minerarie rinvenute e/o rinvenibili nel suolo e nel sottosuolo del Comune di Carrara, già oggetto di concessione rilasciata ai sensi delle normative succedutesi negli anni e comunque intestati al Comune stesso, come piena proprietà o come dominio diretto, fin dal Catasto Estense approvato con editto del 27 Novembre 1824, nonché i "beni stimati" di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 Febbraio 1751.</p> <p>2) Gli agri marmiferi come sopra definiti appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.</p> <p>3) La individuazione dei terreni costituenti gli agri marmiferi avviene tramite ricognizione di tutti gli elementi di cui al precedente comma 1, che i competenti uffici comunali effettuano nei termini previsti dalla normativa regionale vigente in materia di cave, dando comunicazione degli accertamenti effettuati ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni all'escavazione in essere sui terreni medesimi.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 2- Natura dei beni</i></p> <p>1) Sono definiti "agri marmiferi" tutti i terreni su cui insistono le risorse minerarie rinvenute e/o rinvenibili nel suolo e nel sottosuolo del Comune di Carrara, già oggetto di concessione rilasciata ai sensi delle normative succedutesi negli anni e comunque intestati al Comune stesso, come piena proprietà o come dominio diretto, fin dal Catasto Estense approvato con editto del 27 Novembre 1824, nonché i "beni stimati" di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 Febbraio 1751.</p> <p>2) Gli agri marmiferi come sopra definiti appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.</p> <p>3) La individuazione dei terreni costituenti gli agri marmiferi avviene tramite ricognizione di tutti gli elementi di cui al precedente comma 1, che i competenti uffici comunali effettuano nei termini previsti dalla normativa regionale vigente in materia di cave, dando comunicazione degli accertamenti effettuati ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni all'escavazione in essere sui terreni medesimi.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 3- Programmazione dell'attività estrattiva</i></p> <p>1) L'attività estrattiva può essere svolta nelle aree individuate e localizzate dagli strumenti della pianificazione territoriale regionali, sovracomunali e comunali e dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, con le modalità, le prescrizioni ed i limiti stabiliti dagli stessi.</p> <p>2) In particolare gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale individuano, sulla base della natura morfologica e giacimentologica delle aree nonché delle loro caratteristiche tecniche e funzionali, l'insieme dei terreni che formano i livelli territoriali ottimali, che possono essere oggetto di concessione e autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva.</p> <p>3) Il livello territoriale ottimale può essere costituito da un unico sito estrattivo (cava) o da più siti estrattivi contigui o vicini ed è caratterizzato da un nesso di unitarietà e omogeneità in modo da consentire uno sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse minerarie, assicurando il rispetto della sicurezza delle lavorazioni, della salva-</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 3- Programmazione dell'attività estrattiva</i></p> <p>1) L'attività estrattiva può essere svolta nelle aree individuate e localizzate dagli strumenti della pianificazione territoriale regionali, sovracomunali e comunali e dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, con le modalità, le prescrizioni ed i limiti stabiliti dagli stessi.</p> <p>2) In particolare, <u>gli</u> strumenti della pianificazione urbanistica comunale individuano, sulla base della natura morfologica e giacimentologica delle aree nonché delle loro caratteristiche tecniche e funzionali, l'insieme dei terreni mappali che formano i livelli territoriali ottimali, che possono essere oggetto di concessione e quindi di autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva.</p> <p>3) Il livello territoriale ottimale può essere costituito da un unico sito estrattivo (cava) o da più siti estrattivi contigui o vicini ed è caratterizzato da un nesso di unitarietà e omogeneità funzionale in modo da consentire uno sfruttamento una coltivazione razionale e sostenibile delle risorse minerarie, assicurando il rispetto della sicurezza</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| <p>guardia ambientale, paesaggistica e idrogeologica, delle esigenze economico-produttive, nonché tenendo conto delle necessità di pertinenze e servizi adeguati a supporto dell'attività estrattiva, delle interferenze con altri livelli territoriali e della presenza di infrastrutture.</p> <p>4) Il Comune svolge un costante monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle risorse minerarie disponibili, per aggiornare periodicamente il quadro conoscitivo alla base della propria programmazione e provvede ad apportare eventuali modifiche ai livelli territoriali ottimali individuati. Per tale attività di programmazione il Comune si avvale della collaborazione degli organismi pubblici che hanno competenza in materia, consultando anche le imprese escavatrici e le loro associazioni di categoria, i tecnici ed i progettisti a vario titolo coinvolti nel comparto estrattivo, i gestori dei servizi pubblici e delle reti infrastrutturali.</p> | <p>delle lavorazioni, la tutela della salute dei lavoratori, della la salvaguardia ambientale, paesaggistica e idrogeologica, delle le esigenze economico-produttive, nonché tenendo conto delle necessità di pertinenze e servizi adeguati a supporto dell'attività estrattiva, delle interferenze con altri livelli territoriali e della presenza di infrastrutture.</p> <p>4) Il Comune svolge un costante monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle risorse minerarie disponibili, per aggiornare periodicamente il quadro conoscitivo alla base della propria programmazione e provvede ad apportare eventuali modifiche ai livelli territoriali ottimali individuati. Per tale attività di programmazione il Comune si avvale della collaborazione degli organismi pubblici che hanno competenza competenti in materia, consultando anche le imprese escavatrici e le loro associazioni di categoria, i tecnici ed i progettisti a vario titolo coinvolti nel comparto estrattivo, i gestori dei servizi pubblici e delle reti infrastrutturali.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo -4- Permesso di ricerca</i></p> <p>1) La ricerca di risorse minerarie quali marmo e materiali lapidei in genere può essere effettuata solo nelle aree in cui è possibile svolgere attività estrattiva di cui al precedente art. 3 ed è consentita a chi sia munito di un apposito permesso rilasciato dai competenti uffici comunali. Il Comune può promuovere attività di ricerca anche di propria iniziativa.</p> <p>2) La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve essere corredata dagli elaborati indicati dalla legge regionale vigente in materia di cave, nonché della documentazione utile a comprovare l'idoneità tecnica, economica e professionale ed i requisiti di onorabilità del richiedente. In caso di più domande concernenti la stessa area sarà preferito il primo richiedente come risultante dal protocollo comunale, che al riguardo dovrà contenere anche l'indicazione dell'ora di arrivo di ogni domanda.</p> <p>3) La domanda di permesso di ricerca è pubblicata per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e contestualmente sul sito ufficiale dell'Ente. I soggetti interessati possono proporre, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione, eventuali osservazioni e opposizioni alla domanda di permesso di ricerca presentata.</p> <p>4) Esaminata la documentazione presentata e le eventuali osservazioni e opposizioni pervenute e valutata l'opportunità della ricerca, il competente ufficio comunale rilascia il permesso concedendo con lo stesso atto al richiedente, qualora l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, la disponibilità delle aree a titolo precario e temporaneo. Prima del rilascio del permesso il richiedente deve costituire, con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia di cave, apposita garanzia finanziaria per il puntuale adempimento degli obblighi, delle prescrizioni e delle condizioni connessi alla ricerca e alla risistemazione dell'area, nonché per il risarcimento di eventuali danni provocati; l'importo della garanzia sarà stabilito caso per caso sulla base del programma dei lavori previsti e della perizia di stima della risistemazione.</p> <p>5) Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo -4- Permesso di ricerca</i></p> <p>1) La ricerca di risorse minerarie quali marmo e materiali lapidei in genere può essere effettuata solo nelle aree in cui è possibile svolgere attività estrattiva di cui al precedente art. 3 ed è consentita a chi sia munito di un apposito permesso rilasciato dai competenti uffici comunali. Il Comune può promuovere attività di ricerca anche di propria iniziativa.</p> <p>2) La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve essere corredata degli dagli elaborati indicati dalla legge regionale vigente in materia di cave, nonché della documentazione utile a comprovare l'idoneità tecnica, economica e professionale ed i requisiti di onorabilità del richiedente. In caso di più domande concernenti relative alla stessa area sarà preferito il primo richiedente come risultante dal numero di registrazione al protocollo comunale, che al riguardo dovrà contenere anche l'indicazione dell'ora di arrivo di ogni domanda.</p> <p>3) La domanda di permesso di ricerca è pubblicata per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e contestualmente sul sito ufficiale dell'Ente. I soggetti interessati possono proporre, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione, eventuali osservazioni e opposizioni alla domanda di permesso di ricerca presentata.</p> <p>4) Esaminata la documentazione presentata e le eventuali osservazioni e opposizioni pervenute e valutata l'opportunità della ricerca, il competente ufficio comunale rilascia il permesso concedendo con lo stesso atto al richiedente, qualora l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, la disponibilità delle aree a titolo precario e temporaneo. Prima del rilascio del permesso, <u>il</u> richiedente deve costituire, con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia di cave, apposita garanzia finanziaria per il puntuale adempimento degli obblighi, delle prescrizioni e delle condizioni connessi alla ricerca e alla risistemazione dell'area, nonché per il risarcimento di eventuali danni provocati; l'importo della garanzia sarà stabilito caso per caso sulla base del programma dei lavori previsti e della perizia di stima della risistemazione.</p> <p>5) Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|--|
| <p>deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> la delimitazione dell'area interessata; l'indicazione dei mezzi da adoperare; l'obbligo di risistemazione dell'area; il termine di validità del permesso, che comunque non può essere superiore a 2 (due) anni non prorogabili né rinnovabili; le prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione dell'area; gli estremi della garanzia finanziaria costituita e le condizioni e modalità di restituzione della stessa. <p>6) Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, che, nel caso in cui l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, rimane di proprietà del Comune. Il ricercatore trasmette al Comune ogni sei mesi una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.</p> <p>7) Nel caso in cui i competenti uffici comunali riscontrino gravi inadempienze alle prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni stabiliti nel permesso di ricerca, il Comune adotta il provvedimento di decadenza.</p> <p>8) Nel corso della durata delle attività di ricerca, il Comune può procedere a ridurre, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, la superficie prevista nel permesso.</p> <p>9) Alla scadenza del termine di validità del permesso, il ricercatore comunica al Comune l'esito della ricerca. L'esito della ricerca si considera favorevole soltanto nel caso di accertamento delle condizioni necessarie per lo svolgimento di attività estrattiva di marmo e materiale lapideo per usi ornamentali in blocchi. In tal caso, qualora l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, il ricercatore può chiedere al Comune l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.</p> <p>10) Il ricercatore, nel caso non ottenga la concessione a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica cui lui stesso abbia partecipato, ha diritto a di conseguire, da parte dell'aggiudicatario della procedura medesima, un indennizzo pari al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, maggiorato del 20% a titolo di premio per la scoperta del giacimento. Se la procedura non viene avviata oppure non si conclude per qualsiasi motivo, il ricercatore non ha diritto a nessun indennizzo.</p> | <p>5) Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> la delimitazione dell'area interessata; l'indicazione dei mezzi da adoperare; l'obbligo di risistemazione dell'area; il termine di validità del permesso, che comunque non può essere superiore a 2 (due) anni non prorogabili né rinnovabili; le prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione dell'area; gli estremi della garanzia finanziaria costituita e le condizioni e modalità di restituzione della stessa. <p>6) Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, che, nel caso in cui l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, rimane di proprietà del Comune. Il ricercatore trasmette al Comune ogni sei mesi una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.</p> <p>7) Nel caso in cui i competenti uffici comunali riscontrino gravi inadempienze alle prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni stabiliti nel permesso di ricerca, il Comune adotta il provvedimento di decadenza.</p> <p>8) Nel corso della durata delle attività di ricerca, il Comune può procedere a ridurre, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, la superficie prevista nel permesso.</p> <p>9) Alla scadenza del termine di validità del permesso, il ricercatore comunica al Comune l'esito della ricerca. L'esito della ricerca si considera favorevole soltanto nel caso di accertamento delle condizioni necessarie per lo svolgimento di attività estrattiva di marmo e materiale lapideo in blocchi per usi ornamentali in blocchi. In tal caso, qualora l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, il ricercatore può chiedere al Comune l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di cui al successivo art. 6 del presente regolamento. Il Comune, se interessato, procede a bandire la gara ad evidenza pubblica.</p> <p>10) Il ricercatore, nel caso non ottenga la concessione a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica cui lui stesso abbia partecipato, ha diritto a di conseguire, da parte dell'aggiudicatario della procedura medesima, un indennizzo pari al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, adeguatamente documentate, maggiorato del 20% a titolo di premio per la scoperta del giacimento. Se la procedura non viene avviata oppure non si conclude per qualsiasi motivo, il ricercatore non ha diritto a nessun ad alcun indennizzo.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 5 - Concessione di coltivazione</i></p> <p>1) La coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, e nelle aree che comunque appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, si esercitano attraverso lo strumento della concessione amministrativa, a titolo oneroso ed a tempo determinato, regolata dalle disposizioni seguenti.</p> <p>2) La concessione costituisce quindi il titolo di disponibilità delle aree indispensabile per il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevista dalla normativa regionale vigente in materia di cave.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 5 - Concessione di coltivazione</i></p> <p>1) La coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, in quanto e nelle aree che comunque appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, si esercitano attraverso lo strumento della concessione amministrativa, a titolo oneroso ed a tempo determinato, regolata dalle disposizioni seguenti.</p> <p>2) La concessione costituisce quindi il titolo di disponibilità delle aree indispensabile per il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevista dalla normativa regionale vigente in materia di cave.</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|---|
| <p>3) Oggetto della concessione è il sito estrattivo (cava) o un insieme di siti estrattivi costituenti il livello territoriale ottimale per garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse appartenenti agli agri marmiferi, dato in uso al concessionario per l'esercizio della attività estrattiva e delle attività di servizio e di supporto della medesima, finalizzata alla produzione ed asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e di materiali detritici derivati dalla loro escavazione.</p> <p>4) La concessione è rilasciata a seguito di esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6 del presente regolamento.</p> <p>5) La concessione ha di norma una durata di 25 (venticinque) anni e non può essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente. La durata della concessione può essere incrementata di 2 (due) anni se l'aggiudicatario risulta registrato ai sensi del Reg. CE 1221/2009. Alla scadenza della concessione decade anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.</p> <p>6) La concessione rilasciata a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica non è in alcun modo trasferibile, né per atto tra vivi né per successione ed il concessionario è tenuto ad esercitare direttamente la coltivazione del sito estrattivo oggetto della concessione. Sono perciò vietati la cessione, la sub concessione in qualsiasi forma, l'affitto e l'appalto della coltivazione, salvo il caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso degli stessi requisiti previsti per l'aggiudicatario della gara. E' invece consentito l'appalto di singole operazioni quali ad esempio, la pulizia e la messa in sicurezza di tecchie, strapiombi e zone pericolose, la realizzazione di impianti tecnologici, l'asportazione dei materiali estratti, la costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento, l'edificazione di fabbricati di servizio.</p> | <p>3) Oggetto della concessione è il sito estrattivo (cava) o un insieme di siti estrattivi costituenti il livello territoriale ottimale per garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse appartenenti agli agri marmiferi, dato in uso al concessionario per l'esercizio della attività estrattiva e delle attività di servizio e di supporto della medesima, finalizzata alla produzione ed asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e di materiali detritici derivati dalla loro escavazione. <u>Il concessionario è tenuto al sistematico allontanamento dei detriti d'escavazione, salvo il caso che la concessione o l'autorizzazione ne prescriva l'utilizzo per il riassetto strutturale dei livelli territoriali ottimali e delle loro adiacenze, finalizzato a rendere ambientalmente sostenibile l'attività estrattiva e a conseguire la riduzione del rischio idrogeologico. Per i detriti utilizzati a tali scopi non è dovuto il pagamento del contributo d'estrazione di cui all'art. 36 della L.R. n. 35/2015.</u></p> <p>4) La concessione è rilasciata a seguito di esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dal successivo dall'art. 6 del presente regolamento.</p> <p>5) La concessione ha di norma una durata di 25 (venticinque) <u>10 (dieci)</u> anni e non può essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente. La durata della concessione può essere incrementata di 2 (due) anni se l'aggiudicatario risulta registrato ai sensi del Reg. CE 1221/2009. Alla scadenza della concessione decade anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.</p> <p>6) La concessione rilasciata a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica non è in alcun modo trasferibile, né per atto tra vivi né per successione ed il concessionario è tenuto ad esercitare direttamente la coltivazione del livello territoriale ottimale site estrattivo oggetto della concessione. Sono perciò vietati la cessione, la sub concessione in qualsiasi forma, l'affitto e l'appalto della coltivazione. <u>È consentita la cessione dell'intera azienda salvo il caso di trasferimento di azienda</u> o di un suo ramo a soggetti in possesso degli stessi requisiti previsti per l'aggiudicatario della gara. E' invece consentito l'appalto di singole operazioni quali ad esempio, la pulizia dei piazzali e la messa in sicurezza di tecchie, strapiombi e zone pericolose, la realizzazione di impianti tecnologici, l'asportazione dei materiali estratti, la realizzazione costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento, l'edificazione di fabbricati di servizio, <u>la realizzazione degli interventi di tutela delle risorse idriche e del paesaggio e di riassetto strutturale dei livelli territoriali ottimali e delle loro adiacenze indicati all'art. 1, comma 2, lett. c) e d).</u></p> |
| <p align="center"><i>Articolo - 6 - Procedimento per il rilascio della concessione</i></p> | <p align="center"><i>Articolo - 6 - Procedimento per il rilascio della concessione</i></p> |
| <p>1) Sulla base di quanto indicato dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, il Consiglio Comunale stabilisce i livelli territoriali ottimali per i quali si può procedere all'affidamento delle concessioni per la loro coltivazione e utilizzazione.</p> | <p>1) Sulla base di quanto indicato dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al precedente <u>all'</u>art. 4 del presente regolamento, il Consiglio Comunale stabilisce i livelli territoriali ottimali per i quali si può procedere all'affidamento delle concessioni per la loro coltivazione e utilizzazione.</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|---|
| <p>2) Ai fini del rilascio della concessione, il Comune avvia una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendone la massima pubblicità.</p> <p>La procedura è regolata dalla normativa in materia di gare pubbliche e dalle seguenti disposizioni.</p> <p>Il bando di gara indicherà i requisiti di carattere generale, individuati in analogia a quanto previsto dal Codice dei Contratti, nonché quelli di idoneità tecnica, economica e professionale che i soggetti interessati dovranno possedere per l'ammissione alla gara.</p> <p>Al bando di gara sarà allegata la planimetria aggiornata del sito e/o dei siti estrattivi da concedere in uso, con una relazione contenente le caratteristiche ed i dati tecnici degli stessi.</p> <p>Sarà altresì allegato lo schema tipo dell'atto di convenzione che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà stipulare con il Comune ai sensi del successivo art. 8 del presente regolamento.</p> <p>Nel bando di gara dovrà essere indicato:</p> <p>a) l'importo dell'indennizzo da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della procedura al titolare del permesso di ricerca nel caso di cui al comma 10 del precedente art. 4;</p> <p>b) l'importo relativo al valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti realizzati, dei lavori di coltivazione già predisposti, nonché alle spese non ammortizzate sostenute per la disponibilità delle aree, che il soggetto aggiudicatario della procedura è tenuto a corrispondere al concessionario uscente ai sensi del successivo art. 7;</p> <p>c) l'ammontare del canone di concessione annuo, determinato ai sensi del successivo art. 12 del presente regolamento;</p> <p>d) l'esplicita previsione che il canone di concessione potrà essere oggetto di aggiornamento e revisione ai sensi del successivo art. 13 del presente regolamento;</p> <p>e) la durata della concessione;</p> <p>f) l'ammontare della cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara e le condizioni e modalità di restituzione della stessa;</p> <p>g) l'impegno a costituire, con le modalità</p> | <p>2) Ai fini del rilascio della concessione, il Comune avvia una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente e socialmente più vantaggiosa, garantendone la massima pubblicità.</p> <p>La procedura è regolata dalla normativa in materia di gare pubbliche e dalle seguenti disposizioni.</p> <p>Il bando di gara indicherà i requisiti di carattere generale, individuati in analogia a quanto previsto dal Codice dei Contratti, nonché quelli di idoneità tecnica, economica e professionale che i soggetti interessati dovranno possedere per l'ammissione alla gara.</p> <p>Al bando di gara sarà allegata la planimetria aggiornata del livello territoriale ottimale del sito e/o dei siti estrattivi da concedere in uso, con una relazione contenente le caratteristiche ed i dati tecnici dello stesso degli stessi, <u>nonché la planimetria delle aree a supporto dell'attività estrattiva ad esso contigue, soggette al pagamento di un canone di affitto per l'occupazione del suolo pubblico.</u></p> <p>Sarà altresì allegato lo schema tipo dell'atto di convenzione che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà stipulare con il Comune ai sensi del successivo dell'art. 8 del presente regolamento.</p> <p>Nel bando di gara dovrà essere indicato:</p> <p>a) l'importo dell'indennizzo da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della procedura al titolare del permesso di ricerca nel caso di cui al comma 10 del precedente dell'art. 4;</p> <p>b) l'importo relativo al valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti realizzati, dei lavori di coltivazione già predisposti, nonché alle spese non ammortizzate sostenute per la disponibilità delle aree, che il soggetto aggiudicatario della procedura è tenuto a corrispondere al concessionario uscente ai sensi con le modalità del successivo dell'art. 7;</p> <p>c) l'ammontare del canone di concessione annuo posto a base di gara, determinato ai sensi del successivo dell'art. 12 del presente regolamento;</p> <p>d) l'esplicita previsione che il canone di concessione effettivo da corrispondere sarà modulato di tipo unitario, calcolato cioè in base alla quantità, qualità e tipologia dei materiali effettivamente estratti potrà essere oggetto di aggiornamento e revisione ai sensi del successivo dell'art. <u>12, comma 8</u> 13 del presente regolamento;</p> <p>e1) la durata della concessione;</p> <p>e2) la percentuale minima di produzione di blocchi, pari al 25% del materiale estratto nelle cave a cielo aperto e al 40% nelle cave in sotterraneo;</p> <p>e3) la percentuale minima dei blocchi estratti che deve essere lavorata nella filiera produttiva locale;</p> <p>e4) gli interventi a tutela delle risorse idriche e del paesaggio e quelli di riassetto strutturale cui devono essere sottoposte le aree contigue al livello territoriale ottimale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) e d);</p> <p>f) l'ammontare della cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara e le condizioni e modalità di restituzione della stessa;</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|--|
| <p>di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave per il rilascio della autorizzazione alla escavazione, la garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione per un importo pari all'ammontare di una annualità del canone di concessione come risultante all'esito della procedura di gara;</p> <p>h) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nello schema tipo di atto di convenzione allegato al bando.</p> | <p>g) l'impegno a costituire, con le modalità di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave per il rilascio della autorizzazione alla escavazione, la fideiussione bancaria garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione per un importo pari all'ammontare di una annualità del canone di concessione come risultante all'esito della procedura di gara;</p> <p>h) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nello schema tipo di atto di convenzione allegato al bando.</p> <p>i) Il canone annuo di affitto delle aree <u>contigue al livello territoriale ottimale, a servizio e a supporto dell'attività estrattiva, non ricomprese nel di cui all'art. 6, comma 2, 4° capoverso; livello territoriale ottimale;</u></p> |
| <p>3) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i soggetti interessati devono presentare un progetto contenente la seguente documentazione:</p> <p>a) progetto preliminare di coltivazione comprensivo di descrizione delle attività e degli impianti di prima lavorazione e del relativo studio preliminare ambientale;</p> <p>b) piano industriale relativo alle ricadute socio-economiche ed occupazionali anche in una logica di filiera, con interventi che garantiscono ulteriori fasi di lavorazione dei materiali estratti nel sistema produttivo locale;</p> <p>c) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;</p> <p>d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area al termine della concessione, con relativa perizia di stima;</p> <p>e) relazione sulle opere di urbanizzazione;</p> <p>f) eventuali certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;</p> <p>g) offerta relativa al canone di concessione annuo indicato nel bando di gara, che è ammessa solo al rialzo.</p> | <p>3) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i soggetti interessati devono presentare un progetto contenente la seguente documentazione:</p> <p>a) progetto preliminare di coltivazione comprensivo di descrizione delle attività e degli impianti di prima lavorazione, e del relativo studio preliminare ambientale, <u>delle migliori pratiche proposte per rendere ambientalmente sostenibile l'attività estrattiva (art. 1, comma 2, lett. c) e del riassetto strutturale cui devono essere sottoposte le aree adiacenti al livello territoriale ottimale (art. 1, comma 2, lett. d);</u></p> <p>b) piano industriale relativo alle ricadute socio-economiche ed occupazionali anche in una logica di filiera, con interventi che garantiscono ulteriori fasi di lavorazione dei materiali estratti nel sistema produttivo locale;</p> <p>c) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;</p> <p>d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area al termine della concessione, con relativa perizia di stima;</p> <p>e) relazione sulle opere di urbanizzazione;</p> <p>f) eventuali certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;</p> <p>g) offerta relativa al canone di concessione annuo indicato nel bando di gara, che è ammessa solo al rialzo, <u>dettagliando i parametri utilizzati per il calcolo (valore di mercato offerto per ciascuna qualità e tipologia di materiale, moltiplicato per le rispettive quantità annue). Il canone unitario effettivo da corrispondere sarà calcolato utilizzando tali parametri e rideterminato periodicamente ai sensi dell'art. 13;</u></p> <p>h) certificato antimafia</p> |
| <p>4) Per la selezione dei progetti presentati saranno valutati prioritariamente i seguenti elementi:</p> <p>a) ricadute ambientali, con particolare riguardo a modalità di lavorazione che tendano a contenere i volumi da abbattere e ad incrementare la resa produttiva;</p> | <p>4) Per la selezione dei progetti presentati saranno valutati prioritariamente i seguenti elementi:</p> <p>a) ricadute ambientali, con particolare riguardo <u>alle</u> modalità di lavorazione che tendano a contenere i volumi da abbattere e ad incrementare la resa produttiva <u>in blocchi, nonché alle migliori pratiche proposte per rendere ambientalmente sostenibile l'attività estrattiva e per conseguire il riassetto strutturale delle aree adiacenti ai livelli territoriali ottimali (lett. c) e d) dell'art.</u></p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|---|
| <p>b) ricadute socio-economiche del piano industriale;</p> <p>c) effetti occupazionali;</p> <p>d) natura ed ammontare degli investimenti di cui al relativo piano economico- finanziario;</p> <p>e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale e sociale dell'impresa;</p> <p>f) ammontare del canone di concessione annuo offerto dai partecipanti.</p> <p>L'ordine di priorità e la pesatura degli elementi suddetti saranno disposti con il bando di gara sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale con l'atto di cui al precedente comma 1).</p> <p>5) A seguito della selezione effettuata, viene formulata una graduatoria dei progetti ritenuti idonei, che ha validità triennale.</p> <p>6) Il soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati, è tenuto a presentare, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della graduatoria, domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa regionale vigente in materia di cave. Tale documentazione, in particolare il progetto definitivo di coltivazione, deve essere conforme a quello presentato in sede di gara.</p> <p>7) Il rilascio della concessione è subordinato alla approvazione della domanda di autorizzazione, in modo che i due titoli vengano rilasciati in un rapporto di interdipendenza. Qualora il soggetto interessato non provveda, nel termine indicato, a presentare la domanda di autorizzazione o questa non venga approvata, la concessione non viene rilasciata e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 4.</p> <p>8) Il mancato assolvimento degli eventuali adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca e del concessionario uscente indicati nel bando di gara costituisce causa di decadenza della concessione.</p> | <p><u>1, comma 2).</u></p> <p>b) ricadute socio-economiche del piano industriale;</p> <p>c) effetti occupazionali;</p> <p>d) natura ed ammontare degli investimenti di cui al relativo piano economico- finanziario;</p> <p>e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale e sociale dell'impresa;</p> <p>f) ammontare del canone di concessione annuo <u>unitario (a tonnellata)</u> offerto dai partecipanti <u>per ciascuna qualità e tipologia di marmo estratto.</u></p> <p>L'ordine di priorità e la pesatura degli elementi suddetti saranno disposti con il bando di gara sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale con l'atto di cui al pre- <u>cedente</u> comma 1).</p> <p>5) A seguito della selezione effettuata, viene formulata una graduatoria dei progetti ritenuti idonei, che ha validità triennale.</p> <p>6) Il soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati, è tenuto a presentare, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della graduatoria, domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa regionale vigente in materia di cave.</p> <p>Tale documentazione, in particolare il progetto definitivo di coltivazione, deve essere conforme a quello presentato in sede di gara.</p> <p>7) Il rilascio della concessione è subordinato alla approvazione della domanda di autorizzazione, in modo che <u>i due titoli vengano rilasciati in un rapporto di interdipendenza.</u> Qualora il soggetto interessato non provveda, nel termine indicato, a presentare la domanda di autorizzazione o questa non venga approvata, la concessione non viene rilasciata e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente <u>precedente</u> comma 4 <u>5.</u></p> <p>8) Il mancato assolvimento degli eventuali adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca e o del concessionario uscente indicati nel bando di gara costituisce causa di decadenza della concessione.</p> |
| <p><i>Articolo - 7- Rapporti con il concessionario uscente</i></p> <p>1) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, il Comune stipula una convenzione con il concessionario uscente, in cui vengono indicati i beni presenti in cava strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva, gli investimenti realizzati ancora in corso di ammortamento compresi quelli relativi ai lavori di coltivazione già predisposti, nonché le spese sostenute per la disponibilità dell'area a quel momento non ammortizzate.</p> <p>2) Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva il concessionario uscente presenta una perizia redatta da professionista abilitato che, tenuto conto delle risultanze del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato, esprimerà il valore residuo di tali beni rapportato al loro effettivo grado di funzionamento. Anche per i lavori di coltivazione già predisposti il concessionario uscente</p> | <p><i>Articolo - 7- Rapporti con il concessionario uscente</i></p> <p>1) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, il Comune stipula una convenzione con il concessionario uscente, in cui vengono indicati i <u>redige l'elenco dei</u> beni presenti in cava strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva, gli investimenti realizzati ancora in corso di ammortamento compresi quelli relativi ai lavori di coltivazione già predisposti, nonché le spese sostenute per la disponibilità dell'area a quel momento non ammortizzate. <u>Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva il concessionario uscente e</u> presenta una perizia redatta da professionista abilitato che, tenuto conto delle risultanze del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato, esprimerà il valore residuo di tali beni rapportato al loro effettivo grado di funzionamento. <u>Anche per i lavori di coltivazione già predisposti il</u></p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| <p>presenterà apposita perizia, sempre redatta da professionista abilitato, che indicherà le spese sostenute come da bilancio ed il valore dei materiali estraibili al netto delle spese ancora da sostenere; tale valore deve essere conforme al valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata a quel momento applicato alla cava di cui trattasi.</p> <p>Per gli altri investimenti e per le spese sostenute per la disponibilità delle aree saranno presi a riferimento i dati del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato.</p> <p>I dati e le perizie presentate dal concessionario uscente saranno valutati da una commissione di esperti, anche esterni al Comune, appositamente nominata dal competente settore comunale, che provvedere ad avvaltarli o a chiederne la rettifica anche in contraddittorio con lo stesso concessionario. All'esito di tale istruttoria, ove non si dovesse pervenire alla stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvedere comunque alla definizione del procedimento in via autoritativa, con conseguente obbligo del concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare.</p> <p>3) L'importo determinato con la modalità di cui ai commi precedenti viene inserito nel bando di gara e deve essere corrisposto al concessionario uscente da parte del soggetto aggiudicatario della procedura prima del rilascio della concessione.</p> | <p>concessionario uscente presenterà apposita perizia, sempre redatta da professionista abilitato, che indicherà le spese sostenute come da bilancio ed il valore dei materiali estraibili al netto delle spese ancora da sostenere; tale valore deve essere conforme al valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata a quel momento applicato alla cava di cui trattasi.</p> <p>Per gli altri investimenti e per le spese sostenute per la disponibilità delle aree saranno presi a riferimento i dati del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato.</p> <p>I dati e le perizie <u>La perizia</u> presentata <u>è</u> dal concessionario uscente <u>saranno sarà valutata</u> da una commissione di esperti, anche esterni al Comune, appositamente nominata dal competente settore comunale, che provvedere ad avvaltarli o a chiederne la rettifica anche in contraddittorio con lo stesso concessionario. All'esito di tale istruttoria, ove non si dovesse pervenire alla stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvedere comunque alla definizione del procedimento in via autoritativa, con conseguente obbligo del concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare.</p> <p>2) L'importo determinato con la <u>le</u> modalità di cui ai <u>com</u>mi precedenti, <u>sottoscritto dal concessionario uscente</u>, viene inserito nel bando di gara e deve essere <u>a lui</u> corrisposto <u>come compenso dei beni strumentali così acquisiti</u> al concessionario uscente da parte del soggetto aggiudicatario della procedura prima del rilascio della concessione.</p> <p><u>Qualora il concessionario uscente non dovesse sottoscrivere tale importo, il Comune provvederà comunque in via autoritativa ad obbligare il concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare, lasciando alla libera trattativa tra concessionario uscente e subentrante l'eventuale passaggio di proprietà dei beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva.</u></p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 8- Contenuti della concessione</i></p> <p>1) Il Comune, all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 6 del presente regolamento, rilascia al soggetto aggiudicatario apposito atto di concessione. Con il concessionario sarà altresì stipulato un atto di convenzione, che deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che dovrà essere stabilito ed eletto nel Comune di Carrara; b) la localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze oggetto della concessione, con la superficie ed i confini; c) l'oggetto dell'attività estrattiva e le prescrizioni e condizioni relative al progetto di coltivazione cui è subordinata la concessione e il suo mantenimento; | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 8- Contenuti della concessione</i></p> <p>1) Il Comune, all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente <u>all'</u>art. 6 del presente regolamento, rilascia al soggetto aggiudicatario apposito atto di concessione. Con il concessionario sarà altresì stipulato un atto di convenzione, che deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che dovrà essere stabilito ed eletto nel Comune di Carrara; b) la localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze <u>oggetto della concessione (aree di servizio comprese) e delle aree contigue a supporto dell'attività estrattiva oggetto di affitto</u>, con la le <u>rispettive</u> superfici ed i <u>e</u> i confini; c) l'oggetto dell'attività estrattiva e le prescrizioni e condizioni relative al progetto di coltivazione cui è subordinata la concessione e il suo mantenimento, <u>comprese le migliori pratiche per rendere ambientalmente sostenibile l'attività estrattiva (tra le quali il mantenimento costante -anche con macchine pulitrici- di una rigorosa pulizia di tutte le superfici, il divie-</u> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| <p>d) la data di scadenza della concessione con la esplicita previsione che a tale scadenza decadrà anche l'autorizzazione all'escavazione;</p> <p>e) l'obbligo del pagamento del canone di concessione nell'importo risultante dalla procedura di gara e in quello che sarà rideterminato, in aumento o in diminuzione, a seguito della verifica e dell'aggiornamento di cui al successivo art. 13;</p> <p>f) l'obbligo del versamento del contributo di estrazione di cui alla normativa regionale in materia di cave;</p> <p>g) la previsione che, qualora nel corso della durata dell'autorizzazione all'escavazione non sia rinnovata l'autorizzazione paesaggistica con validità quinquennale di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, tale mancato rinnovo comporti anche la decadenza della concessione;</p> <p>h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale delle aree alla scadenza della concessione;</p> <p>i) gli estremi della garanzia finanziaria costituita per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione di cui alla lett. g), comma 2) del precedente art. 6 del presente regolamento;</p> <p>j) l'osservanza degli obblighi previsti dal successivo art. 10;</p> <p>k) gli estremi dell'avvenuto assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca e o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;</p> <p>l) l'indicazione delle cause di decadenza di cui al successivo art. 16;</p> <p>m) l'ipotesi in cui si applica la penale di cui al successivo art. 16, comma 3;</p> <p>n) la disciplina del trattamento e dello smaltimento dei materiali derivati dalla escavazione dei materiali per usi ornamentali (blocchi) in conformità a quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato ed in base alle disposizioni normative della Regione Toscana in materia;</p> <p>o) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio e il mantenimento della concessione.</p> | <p><u>to di impiegare materiali fini nella realizzazione di vie d'arroccamento, rampe, piazzali o riempimenti di qualsiasi genere, gli accorgimenti per evitare l'esposizione di terre e marmettola agli agenti meteorici, lo stoccaggio dei materiali fini esclusivamente in contenitori a tenuta stagna) e per conseguire il riassetto strutturale dei livelli territoriali ottimali e delle aree adiacenti di cui alle lett. c) e d) dell'art. 1, comma 2 (tra le quali l'integrale rimozione dei ravaneti esistenti e la loro ricostruzione con sole scaglie pulite);</u></p> <p>d) la data di scadenza della concessione con la esplicita previsione che a tale scadenza decadrà anche l'autorizzazione all'escavazione;</p> <p>e) l'obbligo del pagamento del canone <u>unitario</u> di concessione <u>per le quantità, qualità e tipologie effettivamente estratte, nell'importo secondo i valori di mercato risultanti</u> risultate dalla procedura di gara, <u>aggiornati proporzionalmente e in quello che sarà rideterminato</u>, in aumento o in diminuzione, <u>alle variazioni riscontrate dall'Osservatorio, secondo le modalità a seguito della verifica e dell'aggiornamento di cui al successivo</u> <u>indicate nell'</u>art. 13;</p> <p>f) l'obbligo del versamento del contributo di estrazione di cui alla normativa regionale in materia di cave;</p> <p>g) la previsione che, qualora nel corso della durata dell'autorizzazione all'escavazione non sia rinnovata l'autorizzazione paesaggistica con validità quinquennale di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, tale mancato rinnovo comporti anche la decadenza della concessione;</p> <p>h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale delle aree alla scadenza della concessione;</p> <p>i) gli estremi della <u>garanzia finanziaria fideiussione bancaria</u> costituita per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione di cui alla lett. g), comma 2) <u>del precedente dell'</u>art. 6 <u>del presente regolamento</u>;</p> <p>j) l'osservanza degli obblighi previsti <u>dal successivo dall'</u>art. 10;</p> <p>k) gli estremi dell'avvenuto assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca e o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;</p> <p>l) l'indicazione delle cause di decadenza di cui <u>al successivo all'</u>art. 16;</p> <p>m) l'ipotesi in cui si applica la penale di cui <u>al successivo all'</u>art. 16, comma 3;</p> <p>n) la disciplina del trattamento e dello smaltimento dei materiali derivati dalla escavazione dei materiali per usi ornamentali (blocchi) <u>o del loro impiego per rendere ambientalmente sostenibile l'attività estrattiva e per conseguire il riassetto strutturale del livello territoriale ottimale e delle sue adiacenze,</u> in conformità a quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato ed in base alle disposizioni normative della Regione Toscana in materia;</p> <p>o) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio e il mantenimento della concessione, <u>ivi compresa la tariffa compreso il canone d'affitto delle aree a supporto dell'attività estrattiva contigue al</u></p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|---|
| <p>2) Le spese del procedimento concessorio e quelle per la stipula dell'atto di convenzione, compresa la registrazione ai sensi di legge, sono a carico del concessionario.</p> | <p><u>livello territoriale ottimale indicate al 4° capoverso dell'art. 4, comma 2, per l'occupazione di suolo pubblico.</u></p> <p>p) I dati di estrazione, in quanto informazioni ambientali, rientrano tra quelli disciplinati dal Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 e saranno pubblicati, con cadenza semestrale, su apposita sezione del sito istituzionale del Comune.</p> <p>2) Le spese del procedimento concessorio e quelle per la stipula dell'atto di convenzione, compresa la registrazione ai sensi di legge, sono a carico del concessionario.</p> |
| <p><i>Articolo - 9- Consegna dell'area</i></p> <p>1) Dopo la stipula dell'atto di convenzione, il competente ufficio comunale provvederà, in contraddittorio con il concessionario, a delimitare l'area concessa riportandola in apposita tavola grafica; tale tavola, sottoscritta anche dal concessionario, sarà conservata agli atti d'ufficio e prevale rispetto a qualsiasi altra diversa individuazione.</p> <p>2) Sarà quindi effettuata la consegna dell'area mediante apposito verbale in cui si darà atto delle operazioni eseguite e dello stato dei luoghi.</p> | <p><i>Articolo - 9- Consegna dell'area</i></p> <p>1) Dopo la stipula dell'atto di convenzione, il competente ufficio comunale provvederà, in contraddittorio con il concessionario, a delimitare l'area concessa riportandola in apposita tavola grafica; tale tavola, sottoscritta anche dal concessionario, sarà conservata agli atti d'ufficio e prevale rispetto a qualsiasi altra diversa individuazione.</p> <p>2) Sarà quindi effettuata la consegna dell'area mediante apposito verbale in cui si darà atto delle operazioni eseguite e dello stato dei luoghi.</p> |
| <p><i>Articolo - 10- Obblighi del concessionario</i></p> <p>1) Oltre agli obblighi già contenuti negli articoli precedenti, la permanenza ed il mantenimento della concessione sono subordinati all'osservanza di quanto segue:</p> <p>a) l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;</p> <p>b) l'area concessa è indivisibile per cui non è possibile nessun tipo di frazionamento per qualsivoglia motivo;</p> <p>c) il concessionario è unico responsabile dei danni derivati dall'utilizzo dell'area concessa e della sua mancata custodia;</p> <p>d) l'area concessa deve essere tenuta in attività; si considera inattiva l'area quando non sia lavorata per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivamente, salvo i casi di eventi eccezionali e/o di forza maggiore; in tali casi il concessionario dovrà dare sollecita e formale comunicazione al Comune, il cui ufficio competente potrà autorizzare la sospensione delle lavorazioni per un periodo determinato qualora accerti la sussistenza degli eventi comunicati;</p> <p>e) l'obbligo di produzione minima annuale; per produzione minima annuale si intende l'asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) pari almeno al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato;</p> <p>f) l'obbligo di far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla imposizione tributaria previsti dalle vigenti normative;</p> <p>g) l'obbligo del rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara e di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'at-</p> | <p><i>Articolo - 10- Obblighi del concessionario</i></p> <p>1) Oltre agli obblighi già contenuti negli articoli precedenti, la permanenza ed il mantenimento della concessione sono subordinati all'osservanza di quanto segue:</p> <p>a) l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui <u>al precedente art. 8 del presente regolamento</u>;</p> <p>b) l'area concessa è indivisibile per cui non è possibile nessun tipo di frazionamento per qualsivoglia motivo;</p> <p>c) il concessionario è unico responsabile dei danni derivati dall'utilizzo dell'area concessa e della sua mancata custodia;</p> <p>d) l'area concessa deve essere tenuta in attività; si considera inattiva l'area quando non sia lavorata per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivamente, salvo i casi di eventi eccezionali e/o di forza maggiore; in tali casi il concessionario dovrà dare sollecita e formale comunicazione al Comune, il cui ufficio competente potrà autorizzare la sospensione delle lavorazioni per un periodo determinato qualora accerti la sussistenza degli eventi comunicati;</p> <p>e) l'obbligo di produzione minima annuale; per produzione minima annuale si intende l'asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) pari almeno al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato;</p> <p>f) l'obbligo di far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla imposizione tributaria previsti dalle vigenti normative;</p> <p>g) l'obbligo del rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara e di tutte le prescrizioni e condizioni</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|---|
| <p>to di convenzione;</p> <p>h) l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del Comune per poter iscrivere, ove consentito dall'ordinamento vigente, ipoteca sul sito estrattivo oggetto della concessione, limitatamente alla durata della stessa. Qualsiasi eventuale atto di pignoramento immobiliare riguardante la concessione dovrà essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario di eventuali procedure esecutive dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e morale richiesti e subentrerà per la durata residua della concessione in tutti i diritti e obblighi a favore ed a carico del precedente concessionario risultanti dall'atto di convenzione e dovrà inoltre accollarsi le eventuali pendenze economiche con il Comune. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicheranno in caso di procedure di concordato preventivo riguardanti il concessionario.</p> | <p>contenute nell'atto di convenzione;</p> <p>h) l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del Comune per poter iscrivere, ove consentito dall'ordinamento vigente, ipoteca sul sito estrattivo oggetto sui beni dell'azienda titolare della concessione, limitatamente alla durata della stessa. Qualsiasi eventuale atto di pignoramento immobiliare riguardante la concessione l'azienda dovrà essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario di eventuali procedure esecutive dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e morale richiesti e subentrerà per la durata residua della concessione in tutti i diritti e obblighi a favore ed a carico del precedente concessionario risultanti dall'atto di convenzione e dovrà inoltre accollarsi le eventuali pendenze economiche con il Comune. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicheranno in caso di procedure di concordato preventivo riguardanti il concessionario.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo -11- Oneri per la coltivazione</i></p> <p>1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo determinato innanzitutto in relazione al valore di mercato della produzione oggetto della concessione, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 8, della L. 23/12/1994 n. 724 e, più in generale, della disciplina vigente in materia di beni patrimoniali pubblici, nonché in relazione alle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave e con i criteri e le modalità specificate nei successivi artt. 12 e 13 del presente regolamento.</p> <p>2) Il concessionario, nella sua qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, è altresì tenuto a corrispondere il contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, sia sui materiali da taglio per usi ornamentali, cioè i blocchi nelle loro diverse tipologie produttive, sia sui derivati dei materiali da taglio, cioè i detriti derivanti dalla escavazione dei blocchi. Tale contributo di estrazione è regolato dalle disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo stesso.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo -11- Oneri per la coltivazione</i></p> <p>1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo determinato innanzitutto in relazione in base al valore di mercato della produzione oggetto della concessione, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 8, della L. 23/12/1994 n. 724 e, più in generale, della disciplina vigente in materia di beni patrimoniali pubblici, nonché in relazione alle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave e con secondo i criteri e le modalità specificate nei successivi negli artt. 12 e 13 del presente regolamento.</p> <p>2) Il concessionario, nella sua qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, è altresì tenuto a corrispondere il contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, sia sui materiali da taglio per usi ornamentali, cioè i blocchi nelle loro diverse tipologie produttive, sia sui derivati dei materiali da taglio, cioè i detriti derivanti dalla escavazione dei blocchi. Tale contributo di estrazione è regolato dalle disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo stesso.</p> <p>3) Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo relativo all'occupazione di suolo pubblico per le aree ricomprese nel contiguo al livello territoriale ottimale di cui all'art. 6, comma 2, 4° capoverso, non ricomprese nel/i perimetro/i estrattivo/i.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo – 12- Il canone</i></p> <p>1) Il concessionario è tenuto, in ragione del possesso e dello sfruttamento economico delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile comunale oggetto della concessione, a corrispondere un canone annuo, che rappresenta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune ed è priva di vincoli di destinazione.</p> <p>2) Il canone annuo, che deve essere posto a base di gara ed il cui ammontare definitivo risulterà</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo – 12- Il canone</i></p> <p>1) Il concessionario è tenuto, in ragione del possesso e dello sfruttamento economico delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile comunale oggetto della concessione, a corrispondere un canone annuo, che rappresenta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune ed è priva di vincoli di destinazione.</p> <p>2) Il canone annuo, che deve essere posto da porre a base</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|--|
| <p>quindi all'esito della stessa, è determinato tenendo conto del valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nell'area oggetto della concessione, valore cui si applica l'aliquota percentuale fissata dal competente organo comunale entro il limite consentito dalla normativa regionale vigente in materia di cave, nonché tenendo conto della stima della quantità degli stessi materiali che potranno essere estratti per tutta la durata della concessione.</p> <p>3) Per valore medio di mercato si intende il valore unitario medio della produzione a tonnellata basato sui prezzi di mercato di ciascuna qualità e tipologia dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nell'area oggetto di concessione.</p> <p>Per determinare tale valore si fa riferimento unicamente ai prezzi/valori dei materiali nel libero mercato, secondo le regole della domanda e dell'offerta in regime di libera contrattazione commerciale e di libera concorrenza, senza tener conto di logiche d'impresa e strategie commerciali basate su accordi o rapporti commerciali particolari e privilegiati. Il valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata deve essere determinato quale prezzo di vendita del materiale grezzo come se fosse in cava, cioè nelle condizioni che assume al termine del ciclo produttivo della escavazione indipendentemente dal luogo in cui l'operazione di vendita viene svolta e dalle modalità con cui viene effettuata.</p> <p>4) L'aliquota percentuale da applicare al valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata viene fissata in ragione:</p> <ol style="list-style-type: none"> della natura del bene e delle caratteristiche dell'attività oggetto della concessione, cioè del fatto che viene concesso l'uso di una parte del patrimonio indisponibile del Comune per lo sfruttamento di risorse non riproducibili e non inesauribili; della necessità di perequazione e compensazione tra lo sviluppo economico che l'attività estrattiva può e deve assicurare e l'oggettivo impatto che la stessa produce sul territorio; del complessivo andamento economico-produttivo del comparto estrattivo; della situazione economico-finanziaria dell'Ente, su cui incidono fortemente le entrate derivanti dalla gestione degli agri marmiferi. <p>5) Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nel corso della durata della concessione si tiene conto dei dati storici delle produzioni di tali materiali in possesso del Comune per ciascuno dei siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale oggetto della concessione, della valutazione giacimentologica dei medesimi siti e delle indicazioni sui</p> | <p>di gara ed il cui ammontare definitivo risulterà quindi all'esito della stessa, è determinato è individuato tenendo conto della stima quantitativa di ogni qualità e tipologia di materiali da taglio estraibili nell'area oggetto della concessione e del valore medio-unitario di mercato, determinato dall'Osservatorio del Marmo di cui all'art. 24, dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nell'area oggetto della concessione, valore cui si applica l'aliquota percentuale fissata dal competente organo comunale entro il limite consentito dalla normativa regionale vigente in materia di cave, nonché tenendo conto della stima della quantità degli stessi materiali che potranno essere estratti per tutta la durata della concessione. e sarà rimodulato in base alla quantità, qualità e tipologia dei materiali effettivamente estratti.</p> <p>3) Per valore medio di mercato si intende il valore unitario medio, stabilito dall'osservatorio di cui al successivo art. 24, della produzione a tonnellata basato sui prezzi di mercato di ciascuna qualità e tipologia dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre estratti nell'area oggetto di concessione.</p> <p>Per determinare tale valore unitario di mercato, l'Osservatorio si fa riferimento unicamente ai prezzi/valori dei materiali nel libero mercato, secondo le regole della domanda e dell'offerta in regime di libera contrattazione commerciale e di libera concorrenza, senza tener conto di logiche d'impresa e strategie commerciali basate su accordi o rapporti commerciali particolari e privilegiati. Il valore unitario medio di mercato delle singole qualità e tipologie della produzione a tonnellata deve essere determinato quale prezzo di vendita del materiale grezzo come se fosse in cava, cioè nelle condizioni che assume al termine del ciclo produttivo della escavazione indipendentemente dal luogo in cui l'operazione di vendita viene svolta e dalle modalità con cui viene effettuata.</p> <p>4) L'aliquota percentuale da applicare al valore unitario medio di mercato delle singole qualità e tipologie della produzione a tonnellata viene fissata in ragione:</p> <ol style="list-style-type: none"> della natura del bene e delle caratteristiche dell'attività oggetto della concessione, cioè del fatto che viene concesso l'uso di una parte del patrimonio indisponibile del Comune per lo sfruttamento di risorse non riproducibili e non inesauribili ed esauribili; della necessità di perequazione e compensazione tra lo sviluppo economico che l'attività estrattiva può e deve assicurare e l'oggettivo impatto che la stessa produce sul territorio; del complessivo andamento economico-produttivo del comparto estrattivo; della situazione economico-finanziaria dell'Ente, su cui incidono fortemente le entrate derivanti dalla gestione degli agri marmiferi. <p>5) Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nel corso della durata della concessione si tiene conto dei dati storici delle produzioni di tali materiali in possesso del Comune per ciascuno dei siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale oggetto della concessione, della valutazione giacimentologica dei medesimi siti e delle indica-</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| <p>fabbisogni e sugli obiettivi di produzione contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica regionali e comunali. La quantità di materiali da estrarre così stimata sarà rapportata ad una media annuale in base alla durata della concessione.</p> <p>6) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, i competenti uffici comunali provvedono a determinare, sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, il canone di concessione annuo da porre a base di gara, procedendo nel modo seguente:</p> <p>a) viene dapprima determinato il valore unitario medio della produzione a tonnellata dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre stabilendo per ogni livello territoriale ottimale, in base ai dati in possesso del Comune acquisiti con apposita istruttoria, le qualità e le tipologie produttive, con le relative caratteristiche merceologiche, dei materiali stessi nella loro distribuzione proporzionale; individuando poi, anche in questo caso sulla base di apposita istruttoria, i prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia produttiva come sopra stabilite; applicando infine i prezzi individuati alle qualità e tipologie produttive in base alle percentuali a ciascuna attribuite;</p> <p>b) al valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata dei materiali di cui trattasi viene quindi applicata l'aliquota percentuale che il competente organo comunale avrà fissato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 4);</p> <p>c) l'importo così ottenuto viene infine moltiplicato per la media annua della quantità dei materiali da estrarre come stimata ai sensi del precedente comma 5).</p> <p>7) Il canone di concessione annuo così determinato viene posto a base di gara e sarà oggetto solo di offerte al rialzo, come precisato al precedente art. 6 del presente regolamento.</p> | <p>zioni sui fabbisogni e sugli obiettivi di produzione contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica regionali e comunali. La quantità di materiali da estrarre così stimata sarà rapportata ad una media annuale in base alla durata della concessione.</p> <p>6) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, i competenti uffici comunali provvedono a determinare, sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, il canone di concessione annuo da porre a base di gara, procedendo nel modo seguente:</p> <p>a) viene dapprima determinato <u>stimato il valore unitario medio della produzione a tonnellata dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre stabilendo</u> per ogni livello territoriale ottimale <u>si stabiliscono</u>, in base ai dati in possesso del Comune acquisiti con apposita istruttoria, <u>le quantità</u>, le qualità e le tipologie produttive, con le relative caratteristiche merceologiche, dei materiali <u>stessi da taglio estraibili</u> nella loro distribuzione proporzionale; individuando poi, anche in questo caso sulla base di apposita istruttoria, in base ai dati dell'osservatorio di cui al successivo art. 24, i prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia produttiva come sopra stabilite; applicando infine a ciascuna categoria così individuata si applicano poi i valori di mercato determinati dall'Osservatorio i cui all'art. 24 i prezzi individuati alle qualità e tipologie produttive in base alle percentuali a ciascuna attribuite;</p> <p>b) al valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata dei materiali di cui trattasi viene quindi applicata l'aliquota percentuale che il competente organo comunale avrà fissato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 4);</p> <p>c) l'importo così ottenuto viene infine moltiplicato per la media annua della quantità dei materiali da estrarre come stimata ai sensi del precedente comma 5).</p> <p>7) Il canone di concessione annuo così determinato viene posto a base di gara e sarà oggetto solo di offerte al rialzo, come precisato al precedente <u>all'art. 6 del presente regolamento e sarà rimodulato in base alla quantità, qualità e tipologia dei materiali effettivamente estratti.</u></p> <p>8) <u>Il canone effettivo da corrispondere nel corso dell'attività estrattiva sarà calcolato in base al valore unitario di ciascuna qualità e tipologia di materiale offerto dal vincitore della gara, moltiplicato per le rispettive quantità effettivamente estratte e aggiornato periodicamente secondo le modalità dell'art. 13.</u></p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 13- Aggiornamento e revisione del canone</i></p> <p>1) Il Comune provvedere a verificare ed eventualmente ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, il canone di concessione annuo per ogni singolo livello territoriale ottimale solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggettive, imprevedibili e non meramente transitorie e comunque tali da determinare una modifica dei singoli parametri su cui è basata la determinazione del canone e ciò tanto con riferimento alla concreta offerta presentata quanto con riferimento alle stime poste a base di gara. Le modifiche dei parametri assumeranno rilievo ove de-</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 13- Aggiornamento e <u>revisione</u> del canone</i></p> <p>1) <u>Ad ogni aggiornamento dei valori di mercato prodotto dall'Osservatorio di cui all'art. 24, il Comune provvederà a verificare ed eventualmente ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, il canone unitario di concessione effettivo da corrispondere per ogni qualità e tipologia di materiale estratto. A tal fine, ogni variazione percentuale rilevata dall'Osservatorio rispetto al valore al momento del rilascio della concessione viene applicata al valore unitario della corrispondente</u></p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|---|
| <p>termino, in aumento o diminuzione, una variazione del canone superiore al 5%; in tale eventualità il canone sarà rideterminato tenendo conto solo dell'eccedenza rispetto a tale soglia.</p> <p>2) Le verifiche ed i conseguenti eventuali aggiornamenti saranno effettuati con le stesse modalità previste dal precedente art. 12 del presente regolamento per la determinazione del canone di concessione annuo.</p> <p>3) Gli eventuali aggiornamenti si applicheranno con riferimento all'anno successivo a quello in cui vengono determinati.</p> <p>4) Fermo restando quanto precede, il canone di concessione annuo sarà comunque soggetto a rivalutazione, con decorrenza dall'anno successivo a quello di inizio della concessione, secondo l'indice ISTAT per i prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).</p> <p>5) Il Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi nella impossibilità di applicare il contributo di estrazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, procederà, con disposizione avente effetti anche retroattivi, ad adottare misure esclusivamente finalizzate a compensare i minori introiti causati da tale mancata applicazione, intervenendo sull'ammontare del canone di concessione in essere ed includendo nella determinazione dell'ammontare del canone stesso anche i derivati dei materiali da taglio (detrimenti). Tali misure potranno eventualmente tener conto di nuovi interventi legislativi in materia.</p> | <p><u>qualità e tipologia di materiale offerto dal vincitore della gara.</u>annuo per ogni singolo livello territoriale ottimale solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggettive, imprevedibili e non meramente transitorie e comunque tali da determinare una modifica dei singoli parametri su cui è basata la determinazione del canone e ciò tanto con riferimento alla concreta offerta presentata quanto con riferimento alle stime poste a base di gara. Le modifiche dei parametri assumeranno rilievo ove determinino, in aumento o diminuzione, una variazione del canone superiore al 5%; in tale eventualità il canone sarà rideterminato tenendo conto solo dell'eccedenza rispetto a tale soglia.</p> <p>2) Le verifiche ed i conseguenti eventuali aggiornamenti saranno effettuati con le stesse modalità previste dal precedente art. 12 del presente regolamento per la determinazione del canone di concessione annuo.</p> <p>3) Gli eventuali aggiornamenti si applicheranno <u>con riferimento all'anno a partire dal mese successivo all'uscita del rilascio dell'aggiornamento da parte dell'Osservatorio a quello in cui vengono determinati.</u></p> <p>4) Fermo restando quanto precede, il canone di concessione <u>annuo effettivo</u> sarà comunque soggetto a rivalutazione, con decorrenza dall'anno successivo a quello di inizio della concessione, secondo l'indice ISTAT per i prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), nonché in base alla quantità, qualità e tipologia dei materiali effettivamente estratti.</p> <p>5) Il Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi nella impossibilità di applicare il contributo di estrazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, procederà, con disposizione avente effetti anche retroattivi <u>effetto dalla stipula della concessione</u>, ad adottare misure esclusivamente finalizzate a compensare i minori introiti causati da tale mancata applicazione, <u>trattandosi di sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili</u>, intervenendo sull'ammontare del <u>sull'aliquota applicata al</u> canone di concessione in essere ed includendo nella determinazione dell'ammontare del canone stesso anche i derivati dei materiali da taglio (detrimenti). Tali misure potranno eventualmente anche tener ter- <u>ranno</u> conto di <u>eventuali</u> nuovi interventi legislativi in materia.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo -14- Modalità di pagamento degli oneri</i></p> <p>1) Il pagamento del canone di concessione annuo come risultante all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere effettuato dal concessionario in rate mensili a seguito di apposita fatturazione emessa dai competenti uffici comunali.</p> <p>2) Il concessionario è comunque tenuto a far transitare i mezzi che trasportano dalle cave al piano i materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) dalle pesche pubbliche comunali per gli accertamenti relativi alle quantità e tipologie degli stessi, necessari per il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di escavazione nei singoli siti estrattivi, per l'applicazione del contributo di estrazione sui medesimi materiali previsto dalla normativa regionale vi-</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo -14- Modalità di pagamento degli oneri</i></p> <p>1) Il pagamento del canone di concessione annuo come risultante all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere effettuato dal concessionario <u>in rate mensili</u> a seguito di apposita fatturazione emessa <u>mensilmente</u> dai competenti uffici comunali <u>in base alla quantità, qualità e tipologia dei materiali effettivamente estratti.</u></p> <p>2) Il concessionario è comunque tenuto a far transitare i mezzi che trasportano dalle cave al piano i materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) dalle pesche pubbliche comunali per gli accertamenti relativi alle quantità, <u>qualità</u> e tipologie degli stessi, necessari per il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di escavazione nei singoli siti estrattivi, per l'applicazione</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| <p>gente in materia di cave, per il controllo sulla tracciabilità dei materiali da lavorare nel sistema produttivo locale, nonché per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del Comune dalla stessa normativa regionale.</p> <p>3) La fatturazione mensile emessa dai competenti uffici comunali per il pagamento del canone di concessione conterrà anche l'importo dei diritti di pesatura secondo le tariffe stabilite dal competente organo comunale, mentre, con l'entrata in vigore del presente regolamento, non saranno più applicate le altre voci fino ad oggi fatturate in base ad accordi, usi e consuetudini succedutisi nel tempo.</p> <p>4) Il mancato pagamento del canone di concessione comporta, oltre quanto previsto dalla lett. a) del 1° comma del successivo art. 16 del presente regolamento ai fini della decadenza della concessione, la riscossione coattiva delle somme non pagate ai sensi della vigente normativa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.</p> <p>5) Il pagamento del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave sui materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e sui derivati dei materiali da taglio, che il concessionario è tenuto ad eseguire nella sua qualità di soggetto titolare della autorizzazione all'escavazione, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e la riscossione del contributo stesso, disposizioni che si applicano anche per i casi di mancato pagamento.</p> | <p>del contributo di estrazione sui medesimi materiali previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, per il controllo sulla tracciabilità dei materiali da lavorare nel sistema produttivo locale, nonché per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del Comune dalla stessa normativa regionale.</p> <p>Tali dati, in quanto informazioni ambientali, rientrano tra quelli disciplinati dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 e saranno pubblicati, con cadenza semestrale, su apposita sezione del sito istituzionale del Comune.</p> <p>3) La fatturazione mensile emessa dai competenti uffici comunali per il pagamento del canone di concessione conterrà anche l'importo dei diritti di pesatura secondo le tariffe stabilite dal competente organo comunale, mentre, con l'entrata in vigore del presente regolamento, non saranno più applicate le altre voci fino ad oggi fatturate in base ad accordi, usi e consuetudini succedutisi nel tempo.</p> <p>4) Il mancato pagamento del canone di concessione comporta, oltre quanto previsto dalla lett. a) b) del 1° comma del successivo dell'art. 16 del presente regolamento ai fini della decadenza della concessione, la riscossione coattiva delle somme non pagate ai sensi della vigente normativa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.</p> <p>5) Il pagamento del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave sui materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e sui derivati dei materiali da taglio, che il concessionario è tenuto ad eseguire nella sua qualità di soggetto titolare della autorizzazione all'escavazione, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e la riscossione del contributo stesso, disposizioni che si applicano anche per i casi di mancato pagamento.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 15- Rinuncia alla concessione</i></p> <p>1) Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune tramite posta elettronica certificata e/o altro mezzo consentito dalla normativa vigente.</p> <p>La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.</p> <p>Il rinunciante è costituito custode dell'area e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.</p> <p>Il rinunciante è tenuto ad eseguire tutte le opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, in conformità a quanto prescritto nell'atto di convenzione e nella autorizzazione all'escavazione.</p> <p>2) La rinuncia è correlata al pagamento, da parte del concessionario rinunciante, di un indennizzo pari all'ammontare del canone di concessione annuo in essere, rapportato al periodo intercorrente tra la data di ricezione della relativa comunicazione e la data di riaffidamento dell'area oggetto della concessione ai sensi del successivo art. 17 del presente regolamento e comunque non superiore ad una annualità del canone stesso.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 15- Rinuncia alla concessione</i></p> <p>1) Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune tramite posta elettronica certificata e/o altro mezzo consentito dalla normativa vigente.</p> <p>La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.</p> <p>Il rinunciante è costituito custode dell'area e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.</p> <p>Il rinunciante è tenuto ad eseguire tutte le opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, in conformità a quanto prescritto nell'atto di convenzione e nella autorizzazione all'escavazione.</p> <p>2) La rinuncia è correlata al pagamento, da parte del concessionario rinunciante, di un indennizzo pari all'ammontare del canone di concessione annuo in essere, rapportato al annuo di affitto relativo all'occupazione di suolo pubblico per le aree contigue al fiume comprese nel livello territoriale ottimale, di cui all'art. 6, comma 2, 4° capoverso comprese le aree del/i perimetro/i estrattivo/i, per il periodo intercorrente tra la data di rice-</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| | <p>zione della relativa comunicazione e la data di riaffidamento dell'area oggetto della concessione ai sensi del successive dell'art. 17 del presente regolamento e comunque non superiore ad una a due annualità del canone stesso.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 16- Decadenza della concessione</i></p> <p>1) Sono cause di decadenza:</p> <p>a) la mancata sottoscrizione da parte del concessionario dell'atto di convenzione di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;</p> <p>b) il mancato pagamento del canone di concessione per una annualità;</p> <p>c) l'inattività dell'area oggetto di concessione ai sensi del precedente art. 10, lettera e) del presente regolamento;</p> <p>d) la produzione annuale di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) inferiore al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato;</p> <p>e) le gravi inadempienze alla normativa in materia ambientale, paesaggistica, idraulica e idrogeologica;</p> <p>f) il grave inadempimento degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dalla concessione;</p> <p>g) l'inosservanza del piano industriale presentato in sede di gara per l'assegnazione della concessione;</p> <p>h) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione della concessione salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario;</p> <p>i) l'affitto dell'area concessa o parte di essa;</p> <p>j) il fallimento del concessionario;</p> <p>k) il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca e del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;</p> <p>l) la sospensione dell'autorizzazione all'escavazione disposta ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave per un periodo superiore a un anno;</p> <p>m) la dichiarazione di decadenza e/o comunque la cessazione della autorizzazione all'escavazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave.</p> <p>2) Accertate le cause di decadenza, il competente ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del concessionario trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 16- Decadenza della concessione</i></p> <p>1) Sono cause di decadenza:</p> <p>a) la mancata sottoscrizione da parte del concessionario dell'atto di convenzione di cui al precedente all'art. 8 del presente regolamento;</p> <p>b) il mancato pagamento del canone di concessione per una annualità qualora determini nei confronti del Comune un debito pari a quanto fatturato nei precedenti 12 mesi; per la determinazione dell'ammontare del debito si tiene conto anche delle somme oggetto di rateizzi in corso;</p> <p>e) l'inattività dell'area oggetto di concessione ai sensi del precedente art. 10, lettera e) del presente regolamento;</p> <p>d) la produzione annuale semestrale di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) inferiore al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato ai sensi del precedente art. 10 lett. e);</p> <p>e) le gravi gravi inadempienze alla normativa in materia ambientale, o paesaggistica, o idraulica e o idrogeologica;</p> <p>f1) il grave l'inadempimento degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dalla concessione;</p> <p>f2) l'inosservanza delle prescrizioni e condizioni cui è subordinata la concessione e il suo mantenimento di cui all'art. 8, comma 1, lett. c);</p> <p>g) l'inosservanza del piano industriale presentato in sede di gara per l'assegnazione della concessione;</p> <p>h) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione della concessione salvo il caso di cessione trasferimento dell'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario;</p> <p>i) l'affitto dell'area concessa o parte di essa;</p> <p>j) il fallimento del concessionario;</p> <p>k) il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca previsti dall'art. 4 comma 10 e o nei confronti del concessionario uscente di cui alla procedura di gara (secondo le disposizioni dell'art. 7);</p> <p>l) la sospensione dell'autorizzazione all'escavazione disposta ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave per un periodo superiore a un anno;</p> <p>m) la dichiarazione di decadenza o di revoca e/o comunque la cessazione della autorizzazione all'escavazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, o comunque la sua cessazione.</p> <p>2) Accertate le cause di decadenza, il competente ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del concessionario trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|---|
| <p>Comune assume il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.</p> <p>3) Il Comune, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto con il concessionario, può tuttavia decidere, in luogo della dichiarazione di decadenza e limitatamente ai casi di cui alle lettere c), e), f) del precedente comma 1, l'irrogazione di una penale, in misura compresa tra €50.000,00 ed €500.000,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze derivanti, ferma restando la necessità che il concessionario elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio e senza necessità di previa comunicazione procedimentale.</p> | <p>presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il Comune assume entro 60 giorni il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.</p> <p>3) Il Comune, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto con il concessionario, nel caso di inadempienza non grave, può tuttavia decidere, in luogo della dichiarazione di decadenza e limitatamente ai casi di cui alle lettere e) e), f1), f2) del precedente comma 1, l'irrogazione di una penale, in misura compresa tra €50.000,00 ed €500.000,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze derivanti, ferma restando la necessità che il concessionario elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio e senza necessità di previa comunicazione procedimentale.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo – 17- Riaffidamento delle aree</i></p> <p>1) In caso di rinuncia, di decadenza e in tutte le ipotesi di scadenza della concessione, l'area interessata sarà nuovamente concessa mediante il procedimento di cui al precedente art. 6 del presente regolamento, fatta salva l'ipotesi di scorrimento della graduatoria prevista dallo stesso articolo.</p> <p>2) Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in base all'attività di programmazione di cui al comma 4 del precedente art. 3 del presente regolamento, se apportare modifiche ai livelli territoriali ottimali da riaffidare in concessione.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo – 17- Riaffidamento delle aree</i></p> <p>1) In caso di rinuncia, di decadenza e in tutte le ipotesi tutti i casi di scadenza della concessione, il Comune può avviare una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica l'area interessata sarà nuovamente concessa mediante il procedimento di cui al precedente all'art. 6 del presente regolamento, fatta salva l'ipotesi di scorrimento della graduatoria prevista dallo stesso articolo.</p> <p>2) Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in base all'attività di programmazione di cui al comma 4 del precedente dell'art. 3 del presente regolamento, se apportare modifiche ai livelli territoriali ottimali da riaffidare in concessione.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 18- Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pubblica o mista pubblica-privata</i></p> <p>1) La coltivazione degli agri marmiferi, che costituiscono una risorsa fondamentale per il Comune strettamente connessa e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, implica l'esercizio di attività che incidono direttamente sull'assetto e utilizzo del territorio nonché sullo sviluppo socio-economico locale.</p> <p>2) Il Comune si riserva pertanto la possibilità di affidare la coltivazione degli agri marmiferi anche a società di capitali pubblica o mista pubblico-privata, anche a prevalente capitale privato, ove ciò non contrasti con i principi comunitari e con la normativa nazionale e regionale in materia.</p> <p>3) Nel caso di eventuale affidamento a società mista pubblico-privata, al cui socio privato si intendono attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione, la scelta di tale socio dovrà avvenire esclusivamente mediante procedura di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto, cioè tenendo conto dei requisiti soggettivi e della rilevanza del piano industriale presentato.</p> <p>4) L'affidamento potrà avvenire in base a specifico procedimento ed ai relativi provvedimenti dei competenti organi comunali e l'attività di coltivazione sarà disciplinata con apposita convenzione in conformità alle</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 18- Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pubblica e mista pubblica-privata</i></p> <p>1) La coltivazione degli agri marmiferi, che costituiscono una risorsa fondamentale per il Comune strettamente connessa e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, implica l'esercizio di attività che incidono direttamente sull'assetto e utilizzo del territorio nonché sullo sviluppo socio-economico locale.</p> <p>2) Il Comune si riserva pertanto la possibilità di affidare la coltivazione degli agri marmiferi anche a società di capitali pubblica o mista pubblico-privata, anche a prevalente capitale privato, ove ciò non contrasti con i principi comunitari e con la normativa nazionale e regionale in materia.</p> <p>3) Nel caso di eventuale affidamento a società mista pubblico-privata, al cui socio privato si intendono attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione, la scelta di tale socio dovrà avvenire esclusivamente mediante procedura di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto, cioè tenendo conto dei requisiti soggettivi e della rilevanza del piano industriale presentato.</p> <p>4) L'affidamento potrà avvenire in base a specifico procedimento ed ai relativi provvedimenti dei competenti organi comunali e l'attività di coltivazione sarà disciplinata</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|--|
| disposizioni del presente regolamento ove compatibili. | nata con apposita convenzione in conformità alle disposizioni del presente regolamento ove compatibili. |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 19 – Rapporti tra concessionari e Comune</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo - 19 – Rapporti tra concessionari e Comune</i></p> |
| <p>1) La coltivazione di aree contigue o vicine ricomprese in siti estrattivi diversi e oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle risorse e comunque ogni qual volta ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle interferenze tra le attività di coltivazione delle cave a confine, ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere o disporre la costituzione di consorzi volontari e/o obbligatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.</p> <p>2) Le aree di agri marmiferi non oggetto di concessione e non coltivate, poste a confine con più siti estrattivi e non aventi valenza idraulica, possono essere usate dalle cave frontiste per lo stoccaggio temporaneo dei materiali detritici derivati dalla escavazione e per la viabilità comune, nel rispetto degli strumenti della pianificazione urbanistica e dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, con i limiti e con le modalità previste dai piani di coltivazione autorizzati; sono a carico dei concessionari interessati gli interventi di sicurezza e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tali aree.</p> <p>3) Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in sicurezza e di bonifica espressamente previsti e disciplinati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da provvedimenti dei competenti organi di polizia mineraria, il concessionario, anche in qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, può chiedere al Comune la disponibilità di aree confinanti e contigue a quelle oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri marmiferi non concessi e non utilizzati. La disponibilità è concessa previe le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Eventuali materiali che dovessero essere prodotti ed asportati a seguito di tali lavori saranno assoggettati al pagamento del canone di concessione e del contributo di estrazione regionale da parte del concessionario richiedente.</p> | <p>1) La coltivazione di aree contigue o vicine ricomprese in siti estrattivi diversi e oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle risorse e comunque ogni qual volta ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle interferenze tra le attività di coltivazione delle cave a confine, ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere o disporre la costituzione di consorzi volontari e/o <u>o</u> obbligatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.</p> <p>2) Le <u>Nelle</u> aree di agri marmiferi non oggetto di concessione e non coltivate, poste a confine con più siti estrattivi e non aventi valenza idraulica, possono essere usate dalle cave frontiste per <u>non è consentito lo stoccaggio, nemmeno temporaneo, delle sole scaglie derivate dei detriti derivati dall'escavazione.</u> dei materiali detritici derivati dalla escavazione e per la <u>In tali aree sono consentite la collocazione delle sole scaglie pulite (prive di marmettola, terre e altri materiali fini), solo se espressamente autorizzata e dopo l'integrale rimozione dei materiali fini eventualmente presenti, e la realizzazione della viabilità comune (escludendo l'impiego di materiali fini, dilavabili dalle acque), nel rispetto degli strumenti della pianificazione urbanistica e dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, con i limiti e con le modalità previste dai piani di coltivazione autorizzati. La pianificazione e progettazione della viabilità di cava (comune o no) è integrata negli interventi volti a conseguire il riassetto strutturale del livello territoriale ottimale e delle aree ad esso contigue di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico.</u> Sono a carico dei concessionari interessati gli interventi di sicurezza e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tali aree, nonché i relativi canoni di occupazione di suolo pubblico.</p> <p>3) Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in sicurezza e di bonifica espressamente previsti e disciplinati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da provvedimenti dei competenti organi di polizia mineraria, il concessionario, anche in qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, può chiedere al Comune la disponibilità di aree confinanti e contigue a quelle oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri marmiferi non concessi e non utilizzati, previa corresponsione di adeguati canoni di occupazione di suolo pubblico. La disponibilità è concessa previe le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Eventuali materiali che dovessero essere prodotti ed asportati a seguito di tali lavori saranno assoggettati al pagamento del canone di concessione e del contributo di estrazione regionale da parte del concessionario</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|--|
| <p>4) Nel corso della durata della concessione, qualora sorgano specifiche e comprovate esigenze per una più funzionale e sicura gestione delle attività di servizio e supporto alla escavazione, il concessionario può chiedere al Comune, per soddisfare tali esigenze, la disponibilità temporanea di aree confinanti e contigue, appartenenti agli agri marmiferi non concessi e non utilizzati.</p> <p>La disponibilità può essere concessa, previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione con canone da calcolarsi a valore di mercato.</p> <p>Le aree così concesse non possono essere utilizzate a fini produttivi per cui sulle stesse non è possibile svolgere alcuna attività estrattiva di qualsivoglia tipo di materiale.</p> | <p>richiedente.</p> <p>4) Nel corso della durata della concessione, qualora sorgano specifiche e comprovate esigenze per una più funzionale e sicura gestione delle attività di servizio e supporto alla escavazione, il concessionario può chiedere al Comune, per soddisfare tali esigenze, la disponibilità temporanea di aree confinanti e contigue, appartenenti agli agri marmiferi non concessi e non utilizzati.</p> <p>La disponibilità può essere concessa, previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione con canone da calcolarsi a valore di mercato.</p> <p>Le aree così concesse non possono essere utilizzate a fini produttivi per cui sulle stesse non è possibile svolgere alcuna attività estrattiva di qualsivoglia tipo di materiale.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo – 20- Disposizioni transitorie per le concessioni e le autorizzazioni in essere</i></p> <p>1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune ai sensi del precedente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n. 51 del 14/07/2004, n. 61 del 21/07/2005, proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatte salve eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.</p> <p>2) Le concessioni livellarie ancora in essere, rilasciate senza indicazione della scadenza dal Comune di Carrara e dalle sopresse Vicinanze di Carrara ai sensi delle previgenti normative, scadono inderogabilmente allo scadere di 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, fatte salve anche in questo caso eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.</p> <p>3) Alla stessa data decadono anche tutte le situazioni e i rapporti in cui determinati soggetti detengono a qualsiasi titolo, a seguito o meno della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, porzioni di agri marmiferi, nonché le autorizzazioni all'escavazione in essere rilasciate a quei soggetti che sono comunque in possesso di titoli di disponibilità di terreni di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.</p> <p>4) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione o della autorizzazione la cui scadenza sia stabilita entro 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 7 (sette) anni dalla stessa data.</p> <p>5) Il termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, qualora si tratti di imprese registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi 25 (venticin-</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo – 20- Disposizioni transitorie per le concessioni e le autorizzazioni in essere</i></p> <p>1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune ai sensi del precedente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n. 51 del 14/07/2004, n. 61 del 21/07/2005, proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatte salve eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.</p> <p>2) Le concessioni livellarie ancora in essere, rilasciate senza indicazione della scadenza dal Comune di Carrara e dalle sopresse Vicinanze di Carrara ai sensi delle previgenti normative, scadono inderogabilmente allo scadere di 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, fatte salve anche in questo caso eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.</p> <p>3) Alla stessa data decadono anche tutte le situazioni e i rapporti in cui determinati soggetti detengono a qualsiasi titolo, a seguito o meno della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, porzioni di agri marmiferi, nonché le autorizzazioni all'escavazione in essere rilasciate a quei soggetti che sono comunque in possesso di titoli di disponibilità di terreni di cui al precedente <u>all'</u>art. 2 del presente regolamento.</p> <p>4) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione e della autorizzazione la cui scadenza sia stabilita entro 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 7 (sette) anni dalla stessa data.</p> <p>5) Il termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, qualora si tratti di imprese registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009 entro il 31 ottobre 2019; inoltre può essere incrementato sino</p> |

Testo originale

que) anni sempre su domanda degli interessati e previa stipula di una convenzione per l'utilizzo delle aree oggetto di attività estrattiva quali beni del patrimonio indisponibile comunale e con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto.

- 6) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione o della autorizzazione il cui termine di scadenza sia compreso tra i 7 (sette) e i 25 (venticinque) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 25 (venticinque) anni dalla stessa data e previa stipula di una convenzione avente lo stesso contenuto di quella prevista dal precedente comma 5.
- 7) Le convenzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono essere stipulate prima del rilascio della concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica e devono contenere l'impegno a presentare, entro i 2 (due) anni successivi alla stipula, un piano economico-finanziario nonché le modalità di verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni.
- 8) Le domande di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 devono essere presentate sei mesi prima della scadenza della concessione o dell'autorizzazione.

Proposte commissione + Legambiente

ad un massimo di complessivi ~~25 (venticinque)~~ **15 (quindici)** **10 (dieci)** anni sempre su domanda degli interessati e previa stipula di una convenzione ~~per l'utilizzo delle aree oggetto di attività estrattiva quali beni del patrimonio indisponibile comunale~~ e con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto. Tale scadenza può essere prolungata fino ad un massimo di 13, 16, 19, 22, 25 anni qualora l'impegno alla lavorazione nel sistema produttivo locale riguardi rispettivamente almeno il 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.

- 6) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare ~~della concessione o~~ dell'autorizzazione il cui termine di scadenza sia compreso tra i 7 (sette) e i 25 (venticinque) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 25 (venticinque) anni dalla stessa data e previa stipula di una convenzione avente lo stesso contenuto di quella prevista dal **precedente** comma 5.
- 7) Le convenzioni di cui ai **precedenti** commi 5 e 6 devono essere stipulate prima del rilascio della concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica e devono contenere l'impegno a presentare, entro i 2 (due) anni successivi alla stipula, un piano economico-finanziario nonché le modalità di verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni.
- 8) Le domande di cui ai **precedenti** commi 4, 5 e 6 devono essere presentate sei mesi prima della scadenza ~~della concessione o~~ dell'autorizzazione.
- 9) **Per i beni finora non riconosciuti dal Comune come appartenenti al proprio patrimonio indisponibile, unicamente al primo rilascio della concessione con bando di gara ad evidenza pubblica, il concessionario subentrante dovrà riconoscere al concessionario uscente anche le spese non ammortizzate sostenute per la disponibilità delle aree. Tale disposizione dovrà essere inserita nel bando di gara.**
- 10) Entro il 31 dicembre 2017 il Comune aggiorna le autorizzazioni esistenti prescrivendo l'adozione delle migliori pratiche per rendere ambientalmente sostenibile l'attività estrattiva di cui al comma 1, lett. c) dell'art. 8 e inserendo le relative inadempienze tra le cause di revoca dell'autorizzazione.
- 11) Le concessioni rilasciate in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica devono contenere, oltre alle prescrizioni del comma precedente, quelle volte a conseguire il riassetto strutturale dei livelli territoriali ottimali e delle aree adiacenti che coniughi le funzioni di supporto all'ordinata attività estrattiva alla riduzione del rischio idrogeologico indicate al comma 2, lett. d) dell'art. 1; le inadempienze vanno inserite tra le cause di decadenza della concessione.

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|---|
| <p data-bbox="225 349 630 439"><i>Articolo - 21- Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica.</i></p> <ol data-bbox="188 501 630 1272" style="list-style-type: none"> 1) Alle concessioni in corso di cui al comma 1) del precedente articolo ed alle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica di cui ai commi 4) e 6) dello stesso articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle che vietano la trasferibilità e la cessione a qualsiasi titolo della concessione, con la sola e limitata eccezione di quelle disposizioni che risultino strettamente correlate all'espletamento della procedura di gara. 2) In conformità ai principi di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, l'area oggetto della concessione da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica può essere ampliata con terreni contigui o vicini appartenenti ad agri marmiferi non concessi e non utilizzati, caratterizzati da un nesso di unitarietà e omogeneità ai fini dello svolgimento dell'attività estrattiva; in tal caso sarà conseguentemente adeguata anche l'autorizzazione alla escavazione. 3) In assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, sarà comunque rilasciata un'unica concessione coincidente con il complesso estrattivo oggetto della autorizzazione alla escavazione in essere, eventualmente come sopra adeguata; al titolare della concessione sarà intestata, previa sua espressa richiesta, anche la medesima autorizzazione. | <p data-bbox="719 349 1410 472"><i>Articolo - 21- Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica.</i></p> <p data-bbox="667 163 1410 320"><u>12) Il Comune, nelle more dell'approvazione dei piani attuativi di bacino estrattivo (di cui alla L.R. 65/2014), aggiornerà le autorizzazioni esistenti inserendovi le prescrizioni di cui al comma precedente volte a conseguire il riassetto strutturale dei livelli territoriali ottimali e delle aree adiacenti.</u></p> <ol data-bbox="667 501 1410 1328" style="list-style-type: none"> 1) Alle concessioni in corso di cui al comma 1) del precedente articolo ed alle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica di cui ai commi 4) e 6) dello stesso articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle che vietano la trasferibilità e la cessione a qualsiasi titolo della concessione, con la sola e limitata eccezione di quelle disposizioni che risultino strettamente correlate all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica. 2) In conformità ai principi di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, l'area oggetto della concessione da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica non può essere ampliata con terreni contigui o vicini appartenenti ad agri marmiferi non concessi e non utilizzati, caratterizzati da un nesso di unitarietà e omogeneità ai fini dello svolgimento dell'attività estrattiva; in tal caso sarà conseguentemente adeguata anche l'autorizzazione alla escavazione. 3) In assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, sarà comunque rilasciata un'unica concessione al titolare dell'autorizzazione in corso, coincidente con il complesso estrattivo oggetto della autorizzazione alla escavazione in essere, eventualmente come sopra adeguata; al titolare della concessione sarà intestata, previa sua espressa richiesta, anche la medesima autorizzazione. |
| <p data-bbox="225 1361 630 1451"><i>Articolo -22 – Contitolarità della concessione da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica</i></p> <ol data-bbox="188 1487 630 2020" style="list-style-type: none"> 1) Nei casi di cave che presentino più soggetti contitolari della stessa concessione anche per quote diverse e nei casi di cave cui sono riferibili più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'articolo precedente devono essere presentate, entro il termine previsto, da tutti i soggetti interessati ed aventi titolo. 2) I soggetti che non presentino la domanda incorrono nella decadenza da ogni diritto sulla e alla concessione, che sarà comunicata agli stessi a seguito degli accertamenti effettuati dal competente ufficio comunale. 3) I diritti e/o le quote parti dei diritti concessori dei soggetti per i quali viene accertata la decadenza andranno ad accrescere in modo proporzionale i diritti e/o le quote parti dei diritti intestati agli altri soggetti interessati che abbiano regolarmente presentato la prescritta domanda, ai quali sarà quindi rilasciata la concessione in base ai diritti e/o alle | <p data-bbox="719 1361 1410 1451"><i>Articolo -22 – Contitolarità della concessione da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica</i></p> <ol data-bbox="667 1487 1410 2000" style="list-style-type: none"> 1) Nei casi di cave che presentino più soggetti contitolari della stessa concessione anche per quote diverse e nei casi di cave cui sono riferibili più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'articolo precedente devono essere presentate, entro il termine previsto, da tutti i soggetti interessati ed aventi titolo. 2) I soggetti che non presentino la domanda incorrono nella decadenza da ogni diritto sulla e alla concessione, che sarà comunicata agli stessi a seguito degli accertamenti effettuati dal competente ufficio comunale. 3) I diritti e/o le quote parti dei diritti concessori dei soggetti per i quali viene accertata la decadenza andranno ad accrescere in modo proporzionale i diritti e/o le quote parti dei diritti intestati agli altri soggetti interessati che abbiano regolarmente presentato la prescritta doman- |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|--|
| <p>quote parti di diritti così accresciuti.</p> <p>4) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione intestata alla pluralità dei soggetti aventi titolo.</p> <p>5) Nei casi di cui al precedente comma 1, la coltivazione della cava oggetto della concessione rilasciata in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave, con il consenso degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa sua espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.</p> <p>6) Il contitolare che svolge la coltivazione è tenuto ad assolvere gli obblighi, anche procedurali, inerenti la concessione, compreso il pagamento integrale del canone di concessione e del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, fermo restando che la responsabilità per l'adempimento degli stessi obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i quali rimangono quindi anch'essi obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.</p> | <p>da, ai quali sarà quindi rilasciata la concessione in base ai diritti e/o alle quote parti di diritti così accresciuti.</p> <p>4) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione intestata alla pluralità dei soggetti aventi titolo.</p> <p>5) Nei casi di cui al precedente comma 1, la coltivazione della cava oggetto della concessione rilasciata in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave, con il consenso degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa sua espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.</p> <p>6) Il contitolare che svolge la coltivazione è tenuto ad assolvere gli obblighi, anche procedurali, inerenti la concessione, compreso il pagamento integrale del canone di concessione e del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, fermo restando che la responsabilità per l'adempimento degli stessi obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i quali rimangono quindi anch'essi obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.</p> |
| <p align="center"><i>Articolo – 23- Fillera corta</i></p> | <p align="center"><i>Articolo – 23- Fillera corta</i></p> |
| <p>1) Ai fini della convenzione da stipulare ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente art. 20 del presente regolamento, per sistema produttivo locale si intende il distretto apuo-ligure-versiliese rappresentato dagli stabilimenti, opifici e laboratori in cui si svolge la lavorazione e trasformazione dei materiali per usi ornamentali (blocchi nelle loro diverse tipologie produttive) estratti nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, aventi sede operativa nei Comuni già delle province di La Spezia, Massa Carrara e Lucca.</p> <p>2) Agli stessi fini, per lavorazione dei medesimi materiali si intende l'insieme delle operazioni di trasformazione dei blocchi grezzi estratti, comprese la segagione in lastre e le lavorazioni artistiche, con esclusione delle operazioni di prima riquadratura.</p> <p>3) Per consentire la verifica dell'impegno assunto con la convenzione di cui sopra, che sarà svolta annualmente dai competenti uffici comunali, ogni blocco estratto in cava, nelle sue diverse tipologie produttive, dovrà riportare, in posizione ben visibile per poter essere ripresa dal sistema video-fotografico in funzione presso le pese pubbliche comunali, una sigla di identificazione contenente il numero della cava di provenienza, un numero progressivo non ripetibile, l'anno di riferimento.</p> <p>Al passaggio presso le pese pubbliche comunali, il vettore del mezzo che trasporta i blocchi estratti deve digitare tale sigla nell'apposita apparecchiatura di cui è dotata ogni pista di pesatura e scannerizzare il documento di trasporto relativo al carico trasportato. Resta a carico del concessionario l'obbligo di trasmettere al Comune entro la fine di ogni anno, in una sezione del sito istituzionale che sarà appositamente istituita, la documentazione attestante la lavorazione dei blocchi estratti nella sua cava presso il sistema produttivo locale come definito nel precedente comma 1, documentazione che</p> | <p>1) Ai fini della convenzione da stipulare ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente dell'art. 20 del presente regolamento, per sistema produttivo locale si intende il distretto apuo-ligure-versiliese rappresentato dagli stabilimenti, opifici e laboratori in cui si svolge la lavorazione e trasformazione dei materiali per usi ornamentali (blocchi nelle loro diverse tipologie produttive) estratti nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, aventi sede operativa nei Comuni già delle province di La della Spezia, Massa e Carrara e Lucca.</p> <p>2) Agli stessi fini, per lavorazione dei medesimi materiali si intende l'insieme delle operazioni di trasformazione dei blocchi grezzi estratti, comprese la segagione in lastre e le lavorazioni artistiche, con esclusione delle operazioni di prima riquadratura.</p> <p>3) Per consentire la verifica dell'impegno assunto con la convenzione di cui sopra, che sarà svolta annualmente trimestralmente dai competenti uffici comunali, ogni blocco estratto _in cava, nelle sue diverse tipologie produttive, dovrà riportare, in posizione ben visibile per poter essere ripresa dal sistema video-fotografico in funzione presso le pese pubbliche comunali, una sigla di identificazione un codice univoco informatico contenente il numero della la cava di provenienza, un numero progressivo non ripetibile, l'anno di riferimento, la qualità, la tipologia merceologica, e il peso e l'azienda di destinazione.</p> <p>Al passaggio presso le pese pubbliche comunali, il vettore del mezzo che trasporta i codici relativi ai blocchi estratti deve digitare tale sigla nell'apposita apparecchiatura di cui è dotata ogni pista di pesatura e scannerizzare il saranno oggetto di lettura attraverso dispositivi informatici, mentre il conducente deve consegnare copia</p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|--|---|
| <p>dovrà contenere la foto georeferenziata di ciascun blocco in lavorazione indicante la sigla di identificazione e la data, nonché l'attestazione del peso di ogni singolo blocco.</p> | <p>del documento di trasporto relativo al carico trasportato, se non già trasmesso direttamente dalla cava di partenza. Resta a carico del concessionario l'obbligo di trasmettere al Comune entro la fine di ogni anno semestralmente, in una sezione del sito istituzionale che sarà appositamente istituita, la documentazione attestante la lavorazione dei blocchi estratti nella sua cava di provenienza presso il sistema produttivo locale come definito nel precedente comma 1, documentazione che dovrà contenere la foto georeferenziata di ciascun blocco in lavorazione indicante la sigla di identificazione il codice univoco informatico e la data, nonché l'attestazione del peso di ogni singolo blocco.</p> <p><u>4) Il Comune svolgerà controlli sia sulla corretta classificazione merceologica dichiarata dei materiali estratti (ai fini del pagamento del canone), sia sul rispetto della convenzione per la lavorazione nella filiera corta di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20. Agli stessi fini può inoltre richiedere l'installazione sui mezzi di trasporto di dispositivi di georeferenziazione e registrazione del percorso e la consegna dei relativi dati.</u></p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo -24- Osservatorio del Marmo</i></p> <p>1) Il Comune, al fine di una conoscenza sempre più approfondita del "sistema marmo" locale, cioè dell'intera filiera che comprende i comparti della escavazione, della lavorazione e della commercializzazione dei materiali lapidei ed al fine di misurarne l'impatto diretto, indiretto e indotto sul tessuto economico-sociale del territorio, promuove l'istituzione di un "Osservatorio del Marmo" in collaborazione con la Regione Toscana, la Camera di Commercio di Massa Carrara e la Internazionale Marmi e Macchine Carrara.</p> <p>2) Più in particolare, l'Osservatorio del Marmo dovrà fornire indicazioni per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei prezzi reali di mercato delle diverse qualità e tipologie produttive dei materiali escavati nei bacini marmiferi carraresi e alla misura dei quantitativi degli stessi materiali lavorati sul territorio locale.</p> <p>3) A tale fine l'Osservatorio potrà avvalersi dell'attività di soggetti appartenenti alla comunità scientifica in possesso di adeguate professionalità ed esperienze, coinvolgendo anche centri ed istituti di ricerca locali, regionali e nazionali.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo -24- Osservatorio del Marmo</i></p> <p>1) Il Comune, al fine di una conoscenza sempre più approfondita del "sistema marmo" locale, cioè dell'intera filiera che comprende i comparti della escavazione, della lavorazione e della commercializzazione dei materiali lapidei ed al fine di misurarne l'impatto diretto, indiretto e indotto sul tessuto economico-sociale del territorio, promuove l'istituzione di un "Osservatorio del Marmo" in collaborazione con la Regione Toscana, la Camera di Commercio di Massa Carrara e la Internazionale Marmi e Macchine Carrara.</p> <p>2) Più in particolare, l'Osservatorio del Marmo dovrà fornire indicazioni per ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei prezzi, <u>l'Osservatorio del Marmo dovrà fornire i reali valori</u> di mercato delle diverse qualità e tipologie <u>produttive commerciali</u> dei materiali escavati nei bacini marmiferi carraresi, <u>seguendone l'evoluzione nel tempo.</u> Dovrà inoltre fornire indicazioni sulle <u>metodologie più appropriate per verificare e alla misura dei</u> quantitativi degli stessi materiali lavorati sul territorio locale.</p> <p>3) A tale fine l'Osservatorio potrà avvalersi dell'attività di soggetti appartenenti alla comunità scientifica in possesso di adeguate professionalità ed esperienze, coinvolgendo anche centri ed istituti di ricerca locali, regionali e nazionali.</p> |
| | <p style="text-align: center;"><u><i>Articolo -25- Trasparenza e partecipazione</i></u></p> <p><u>1) Il Comune, disciplinando le attività estrattive per conto dei cittadini, favorisce la massima trasparenza delle informazioni relative ad esse e, più in generale, al comparto marmo, anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze politiche e sociali.</u></p> |

| Testo originale | Proposte commissione + Legambiente |
|---|--|
| | <p><u>Il comune riconosce la partecipazione del pubblico al controllo dell'attività estrattiva, dell'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle relative attività dell'amministrazione come un prezioso contributo e stimolo agli uffici comunali alla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento.</u></p> <p><u>2) Ai fini del comma 1 il Comune pubblica su apposita sezione del sito istituzionale i dati e documenti relativi al comparto marmo, tra cui:</u></p> <p><u>a) piani, programmi, documenti relativi alle gare ad evidenza pubblica, piani di coltivazione e progetti di interventi attinenti alle attività estrattive o che, comunque, possono influire sull'assetto strutturale dei bacini montani;</u></p> <p><u>b) dati di dettaglio e d'insieme sui materiali estratti da ciascun livello territoriale ottimale: quantità, qualità, tipologia merceologica, canone unitario, lavorazione nella filiera corta o esportazione, nonché sulle relative aziende estrattive (ragione sociale, occupazione, eventuale situazione debitoria nei confronti del Comune);</u></p> <p><u>c) schede di ciascun livello territoriale ottimale contenenti i dati generali, il piano attuativo e il suo stato di realizzazione, le eventuali problematiche;</u></p> <p><u>d) rapporti periodici sulle attività ispettive in cava, sui controlli effettuati per accertare la corretta designazione delle qualità e tipologie dei materiali estratti e la sede della loro lavorazione, sugli eventuali contenziosi aperti, sugli eventuali procedimenti (ordinanze, ingiunzioni, sanzioni, ecc.).</u></p> <p><u>3) Ai fini del comma 1, su richiesta degli interessati a conoscere e verificare la reale situazione dei livelli territoriali ottimali e compatibilmente con gli impegni del proprio personale, il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini a sopralluoghi, accompagnati da personale dell'ufficio marmo.</u></p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 25 Entrata in vigore</p> <p>1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il precedente "Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n.51 del 14/07/2004 e n. 61 del 21/07/2005; • il "Regolamento per la concessione degli agri marmiferi di proprietà comunale oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione (art. 12 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali)" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 25/09/2000; • il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica prevista dall'alt. 3 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui all'ultima versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2005. | <p style="text-align: center;">Art. 25 26 Entrata in vigore</p> <p>1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il precedente "Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n.51 del 14/07/2004 e n. 61 del 21/07/2005; • il "Regolamento per la concessione degli agri marmiferi di proprietà comunale oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione (art. 12 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali)" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 25/09/2000; • il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica prevista dall'alt. 3 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui all'ultima versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2005. |